

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

484^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1971

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente CALEFFI

INDICE

COMMEMORAZIONE DEL SENATORE AL- FIO DI GRAZIA

PRESIDENTE Pag. 24438
* MISASI, *Ministro della pubblica istruzione* 24439

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 24437
Deferimento a Commissione permanente in
sede deliberante di disegno di legge già
deferito alla stessa Commissione in sede
referente 24438
Deferimento a Commissione permanente in
sede referente 24438
Deferimento a Commissioni permanenti in
sede deliberante 24437

Seguito della discussione:

« Riforma dell'ordinamento universitario »
(612); « Modifica dell'ordinamento univer-
sitario » (30), d'iniziativa del senatore Nen-
cioni e di altri senatori; « Nuovo ordina-
mento dell'Università » (394), d'iniziativa
del senatore Germanò e di altri senatori;
« Provvedimenti per l'Università » (408), di
iniziativa del senatore Gronchi e di altri
senatori; « Riforma dell'Università » (707),
d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri
senatori; « Esercizio dei diritti democratici
degli studenti nella scuola » (81), d'inizia-
tiva del senatore Romano e di altri sena-
tori; « Assunzione nel ruolo dei professori
aggregati e stabilizzazione dell'incarico di
alcune categorie di incaricati liberi docen-
ti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini

e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 24439 e <i>passim</i> |
| BALDINI | 24465, 24466 |
| BERTOLA, <i>relatore</i> | 24443 e <i>passim</i> |
| BETTIOL | 24472 |
| BONAZZOLA RUHL Valeria | 24451 |
| BRUGGER | 24447 |
| CARRARO | 24456 e <i>passim</i> |
| CHIARIELLO | 24447 e <i>passim</i> |
| CINCIARI RODANO Maria Lisa | 24444 e <i>passim</i> |
| * CODIGNOLA | 24471 |
| DINARO | 24462 e <i>passim</i> |
| FORTUNATI | 24471 |
| GENCO | 24466 |
| GERMANÒ | 24469 |

| | |
|---|--------------------------|
| * GIARDINA | Pag. 24475, 24477 |
| * MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> | 24443 e <i>passim</i> |
| NENCIONI | 24446, 24457 |
| PELLICANÒ | 24446 |
| ROMANO | 24462 |
| SOTGIU | 24459 e <i>passim</i> |
| SPIGAROLI | 24456 |

GRUPPI PARLAMENTARI

| | |
|---|-------|
| Variazioni nella composizione | 24437 |
|---|-------|

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

| | |
|--------------------|--------------|
| Annunzio | 24477, 24478 |
|--------------------|--------------|

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

G E R M A N Ò , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di variazioni nella composizione di Gruppi parlamentari

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Preziosi, già appartenente al Gruppo del partito socialista italiano di unità proletaria, è entrato a far parte del Gruppo del partito socialista italiano.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

PIRASTU, CUCCU, SOTGIU, RENDA e TOMASUCCI. — « Facilitazioni di viaggio per i connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale » (1733);

GERMANÒ. — « Equipollenza del diploma di abilitazione di maturità tecnica femminile, specializzazione dirigenti di comunità, al certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia » (1734).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

TANSINI ed altri. — « Attribuzione ai perseguitati politici della facoltà di riscatto dei periodi di prigionia e di confino ai fini della pensione e del premio di fine servizio » (1696), previ pareri della 5^a e della 10^a Commissione;

alla 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 » (1708);

« Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 » (1721), previo parere della 7^a Commissione;

alla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei » (1720), previo parere della 5^a Commissione;

alla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il Centro d'idrodinamica di Roma » (1719), previ pareri della 4^a e della 5^a Commissione.

Annuncio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

MAZZOLI ed altri. — « Modifiche alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, particolarmente in relazione alla silicosi » (1665), previ pareri della 5^a, della 8^a e della 11^a Commissione.

Annuncio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputati SCALIA ed altri. — « Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazio-

ne sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni » (1637), già deferito a detta Commissione in sede referente.

**Commemorazione
del senatore Alfio Di Grazia**

P R E S I D E N T E . (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, il 7 maggio, colpito da infarto, si è spento a Catania il senatore Alfio Di Grazia.

L'improvvisa scomparsa del collega, le cui doti avevano trovato ampia dimostrazione nell'attività svolta come clinico e docente universitario e come membro del Parlamento, è motivo di sincero cordoglio per tutti i settori della nostra Assemblea.

Nato ad Acireale il 18 gennaio 1897, Alfio Di Grazia prese parte alla prima guerra mondiale in qualità di aspirante medico, meritando la croce di guerra, e alla seconda come ufficiale medico alla direzione di ospedali da campo. Conseguita la libera docenza in patologia generale a Roma nel 1937, fu sovrintendente sanitario dell'ospedale Garibaldi in Catania dal 1947 al 1954 e presidente dell'ospedale civico « Vittorio Emanuele II » dal 1961 al 1965.

Membro e dirigente della Democrazia cristiana, fu consigliere comunale di Catania dal 1946, ed assessore ai lavori pubblici dello stesso comune dal 1956 al 1958.

Eletto senatore il 25 maggio 1958 nel primo collegio di Catania, riconfermato nel 1963, nella presente legislatura era tornato a far parte del Senato nel giugno 1970.

Durante undici anni nella nostra Assemblea, con autorevoli interventi e con assidua partecipazione, Alfio Di Grazia contribuì all'attività dell'Aula e delle Commissioni lavoro e sanità, prodigandosi con dedizione e ponendo al servizio della funzione legislativa la competenza che gli derivava dalla qualificata esperienza e dalla varietà degli interessi perseguiti.

Fece anche parte della Commissione di inchiesta sul funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e della Commissione parlamentare consultiva per le tariffe doganali.

Relatore di numerosi disegni di legge, tra i quali quello per l'aumento dei minimi pensionistici in favore dei coltivatori diretti, fu anche promotore di iniziative legislative sui rapporti tra cliniche universitarie e ospedali e in materia di scuole per infermieri.

Onorevoli colleghi, nel ricordare la generosa figura di Alfio Di Grazia e la feconda opera da lui svolta con appassionato impegno civile e politico, a sollievo della umana sofferenza e per l'elevazione sociale delle popolazioni siciliane delle quali esprimeva le nobili virtù, noi avvertiamo il vuoto che la sua immatura scomparsa lascia nella famiglia senatoriale e nel mondo medico.

Alle espressioni di commossa partecipazione, che la Presidenza del Senato rinnova a nome dell'intera Assemblea ai familiari, al Gruppo della democrazia cristiana e alla città di Catania, si uniscono i sentimenti del più accorato rimpianto.

M I S A S I, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I S A S I, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, desidero associarmi a nome del Governo alle nobili parole da lei pronunciate per la scomparsa del senatore Di Grazia, illustre parlamentare e docente universitario.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612); « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione**

nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari** » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Riforma dell'ordinamento universitario** »; « **Modifica dell'ordinamento universitario** », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** », d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** », d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** », d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari** », d'iniziativa del senatore Tanga.

Avverto che nel corso della seduta potranno effettuarsi votazioni mediante procedimento elettronico.

Ricordo che nella seduta di questa mattina è stato approvato l'articolo 60 e che sono restati accantonati gli articoli 18, 27, 28, 32, 36 e 39, oltre ad alcuni emendamenti recanti articoli aggiuntivi.

Riprendiamo ora in esame l'articolo 36. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò, *Segretario*:

Art. 36.

(*Norme sugli assegni di studio*).

La ripartizione fra i singoli atenei dei fondi destinati agli assegni di studio di cui alla

legge 21 aprile 1969, n. 162, a modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, primo comma, della legge stessa, è disposta annualmente o biennialmente, nel mese di marzo, dal Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario, per settori di discipline e secondo le esigenze scientifiche e di sviluppo economico della Nazione, nonchè in relazione alle possibilità di occupazione; nella ripartizione si tiene conto altresì, oltre che del numero degli studenti iscritti e in corso presso ciascuna università, anche del reddito annuo medio dei componenti della famiglia di coloro che hanno presentato domanda per l'attribuzione degli assegni.

L'importo dell'assegno di studio di cui alla citata legge n. 162 del 1969 è stabilito nella misura unica di lire 300.000 annue.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, quale risulta modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 574, che converte in legge, con modificazioni, il decreto stesso, l'Opera universitaria è autorizzata ad integrare il predetto importo con una quota aggiuntiva, non superiore a lire 200.000 annue, a favore degli studenti appartenenti a famiglie la cui residenza sia fuori del comune dove l'università ha sede, e dai quali debbano essere sostenuti specifici oneri per la sistemazione in località che consentano la frequenza ai corsi di insegnamento.

Agli stessi fini, in sostituzione della quota aggiuntiva degli assegni anzidetti, l'Opera può disporre l'erogazione di servizi.

In ogni caso, la parte delle somme destinate dall'Opera agli assegni di cui al presente articolo non può superare i quattro quinti dello stanziamento globale annuo ad essa attribuito.

A modifica e integrazione di quanto disposto dalla menzionata legge n. 162 del 1969, la corresponsione dell'assegno agli studenti del primo anno di corso verrà effettuata in due rate uguali, delle quali la prima all'atto dell'immatricolazione, e la seconda successivamente al superamento di due delle prove di valutazione previste dall'articolo 14 della presente legge.

A decorrere dall'anno accademico di prima applicazione della presente legge, avranno titolo preferenziale nell'attribuzione degli assegni di studio, o nella loro riconferma, gli studenti che, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attribuzione degli assegni stessi, appartengano a famiglie il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione, ovvero le cui condizioni economiche, a giudizio dell'Opera, siano a queste equiparabili. Per la attribuzione degli assegni ulteriormente disponibili si continueranno ad applicare i criteri e le precedenze stabiliti nella predetta legge n. 162 del 1969 e successive modificazioni.

Decade dal diritto ad ogni altro assegno lo studente le cui dichiarazioni, in relazione all'accertamento dei redditi familiari ai fini dell'attribuzione dell'assegno di studio, risultino inesatte.

Possono essere ammessi a fruire delle provvidenze di cui ai precedenti commi anche coloro che frequentino i corsi di cui all'articolo 18; ad essi gli assegni vengono attribuiti con i criteri stabiliti dal presente articolo, in quanto applicabili.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

G E R M A N Ò , Segretario:

Sostituire l'articolo 36 con il seguente:

« I fondi stanziati annualmente per l'attuazione del diritto allo studio sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione tra tutte le regioni, tenendo conto:

a) delle condizioni sociali ed economiche delle singole regioni;

b) del numero di studenti che, nell'ambito di ogni singola regione, frequentano l'università ».

36.8 **CINCIARI RODANO** Maria Lisa, **ANTONICELLI**, **PIOVANO**, **PELLICANÒ**, **FARNETI** Ariella, **BONAZZOLA** **RUHL** Valeria, **BONATTI**, **SOTGIU**, **ROMANO**, **PAPA**

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'importo dell'assegno di studio è stabilito nella misura unica di lire 300.000 annue.

A favore degli studenti appartenenti a famiglia la cui residenza sia fuori del Comune dove l'Università ha sede e dai quali debbono essere sostenuti oneri per la sistemazione in località che consentano la frequenza ai corsi di insegnamento, l'Opera può integrare il predetto importo dell'assegno di studio con una quota aggiuntiva non superiore a lire 200.000 annue. L'Opera in sostituzione della quota aggiuntiva o dell'intero assegno di studio potrà fornire servizi per somme corrispondenti, purchè gestiti o direttamente o tramite convenzioni con Collegi universitari legalmente riconosciuti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Possono essere conferiti premi di incoraggiamento, in aggiunta agli assegni di cui al comma precedente e fino ad un massimo di lire 250.000 annue, a studenti particolarmente meritevoli o che si trovino in condizioni di particolare disagio.

Un quinto del fondo destinato agli assegni di studio è riservato agli studenti del primo anno di corso ed è attribuito su domanda degli interessati, nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, con precedenza agli appartenenti a famiglia il cui reddito complessivo netto non sia superiore a lire 1 milione e 200.000 annue, ovvero le cui condizioni economiche, a giudizio dell'Opera, siano ad esso equiparabili, con i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:

a) agli studenti appartenenti a famiglia di più disagiate condizioni economiche;

b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;

c) ed a parità di merito agli studenti con famiglia propria e infine al più anziano di età.

Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di cui al comma precedente, è attribuito nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, con precedenza agli studenti che ne abbiano già fruito nel precedente anno ac-

cademico e che siano in regola con il proprio piano di studio sulla base di un giudizio favorevole del Consiglio di Dipartimento, nell'ordine di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente.

Decade dal diritto all'assegno ed è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite, lo studente il quale abbia dichiarato un reddito familiare non rispondente al vero e che non gli avrebbe dato titolo alla percezione.

Nei limiti del principio di cui al presente articolo le Regioni dettano ulteriori disposizioni per l'attribuzione dell'assegno di studio.

È abrogata ogni disposizione in materia in contrasto con quella del presente articolo ».

36. 18

IL GOVERNO

Al primo comma, sopprimere le seguenti parole: « o biennalmente ».

36. 6

GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Sopprimere il quinto comma.

36. 1

TRABUCCHI

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« A modifica ed integrazione di quanto disposto dalla menzionata legge n.162 del 1969, la corresponsione dell'assegno agli studenti nel primo anno di corso verrà effettuata in tre rate uguali, delle quali la prima all'atto dell'immatricolazione, la seconda successivamente al superamento di due delle prove di valutazione previste dall'articolo 14 della presente legge e la terza dopo il superamento di tutte le prove richieste o consigliate per il primo anno di studi ».

36. 2

TRABUCCHI

Sopprimere il settimo comma.

36. 5

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Sostituire il settimo comma con il seguente:

« Lo studente che nelle dichiarazioni fatte per ottenere l'assegno abbia indicato dati falsi o volutamente incompleti, decade dal diritto all'assegno e gli importi percepiti debbono essere restituiti ».

36. 3

TRABUCCHI

All'ottavo comma, dopo le parole: « ed ogni altro assegno », inserire le altre: « ed è tenuto a restituire gli assegni o la rata di assegno indebitamente versati ».

36. 17

ROMANO, PIOVANO, PAPA, FABRETTI,
BONAZZOLA RUHL Valeria, SOT-
GIU, CARUCCI, BORSARI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, gli assegni di studio possono essere conferiti a cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta, nell'ordinamento scolastico, per le minoranze linguistiche ».

36. 16

BRUGGER, VOLGGER, BERTHET, DAL
FALCO, DE LUCA, CODIGNOLA, CAR-
RARO

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore senatore Trabucchi, dichiaro decaduti gli emendamenti 36. 1, 36. 2 e 36. 3.

Avverto che l'emendamento 36. 18, presentato dal Governo, sostituisce gli emendamenti 36. 10, 36. 11, 36. 12, 36. 13, 36. 14, 36. 15, in precedenza proposti dal Governo.

Conseguentemente non ha più ragion d'essere l'emendamento 36. 15/1 presentato dai senatori Burtulo, Niccoli, Zenti, Mazzoli, Baldini, De Zan, Dalvit, Dal Falco, tendente ad inserire, al primo comma dell'emendamento 36. 15, dopo le parole: « dell'articolo 5 » le altre: « , per la durata del primo anno ».

Avverto infine che il Governo, in sostituzione dell'emendamento 36. 18, ha presentato un nuovo emendamento sostitutivo dell'articolo 36. Se ne dia lettura.

GERMANÒ, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'importo dell'assegno di studio è stabilito nella misura unica di lire 300.000 annue.

Sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e dalle norme integrative dettate dalle Regioni a favore degli studenti appartenenti a famiglia la cui residenza sia fuori del Comune dove l'Università ha sede e dai quali debbono essere sostenuti oneri per la sistemazione in località che consentano la frequenza ai corsi di insegnamento, l'Opera può integrare il predetto importo dell'assegno di studio con una quota aggiuntiva non superiore a lire 200.000 annue. L'Opera in sostituzione della quota aggiuntiva o dell'intero assegno di studio potrà fornire servizi per somme corrispondenti, purchè gestiti o direttamente o tramite convenzioni con Collegi universitari legalmente riconosciuti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Possono essere conferiti premi di incoraggiamento, in aggiunta agli assegni di cui al comma precedente e fino ad un massimo di lire 250.000 annue, a studenti particolarmente meritevoli o che si trovino in condizioni di particolare disagio.

Un quinto del fondo destinato agli assegni di studio è riservato agli studenti del primo anno di corso ed è attribuito su domanda degli interessati, nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, con precedenza agli appartenenti a famiglia il cui reddito complessivo netto non sia superiore a lire 1 milione e 200.000 annue con i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:

a) agli studenti appartenenti a famiglia di più disagiate condizioni economiche; con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensioni ovvero da lavoro autonomo e le cui condizioni economiche siano equiparabili;

b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;

c) ed a parità di merito agli studenti con famiglia propria e, infine, al più anziano di età.

Agli studenti del primo anno l'assegno è attribuito per un terzo dopo la conclusione del corso di orientamento di cui all'articolo 5 e per due terzi dopo il superamento di due delle prove di valutazione previste dall'articolo 14 della presente legge tra quelle indicate a tal fine dall'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 4.

Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di cui al comma precedente, è attribuito nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, con precedenza agli studenti che ne abbiano già fruito nel precedente anno accademico e che siano in regola con il proprio piano di studio sulla base di un giudizio favorevole del Consiglio di dipartimento, nell'ordine di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente.

Decade dal diritto all'assegno ed è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite, lo studente il quale abbia dichiarato un reddito familiare non rispondente al vero e che non gli avrebbe dato titolo alla percezione. A tal fine gli organi delle università invieranno ai competenti uffici distrettuali delle imposte un elenco degli studenti cui sia stato attribuito un assegno di studio al fine di consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti.

Nei limiti dei principi di cui al presente articolo le Regioni dettano ulteriori disposizioni per l'attribuzione dell'assegno di studio.

È abrogata ogni disposizione in materia in contrasto con quella del presente articolo ».

36. 19

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il fascicolo 17-bis contiene il testo, in parte rifatto e rivisto, degli emendamenti che avevo già avuto l'onore di presentare nella seduta di stamattina, relativi agli articoli 36 e 39 del disegno di legge in discussione, integrati da un 36-bis che completa il

sistema attinente alla materia in oggetto, quella del diritto allo studio. Vorrei aggiungere che nella stesura riprodotta in questo fascicolo 17-bis non ho tenuto conto di un comma che era già stato approvato in una precedente seduta in cui si cominciò a discutere l'articolo 36 e che è il comma in cui si afferma che possono conservare il loro assegno di studio gli studenti che ne hanno usufruito l'anno precedente.

Questo stesso principio nel testo da me presentato si ritrova al comma sesto in cui la conferma diventa un titolo di precedenza rispetto agli altri casi. Propongo pertanto che dopo il terzo comma dell'emendamento 36. 19 sia inserito, come quarto comma, il seguente comma, già approvato con riserva di collocarlo nell'articolo 36: « Possono conservare l'assegno per gli anni in corso successivi gli studenti in regola con il proprio piano di studio sulla base di un giudizio favorevole del Consiglio di dipartimento ». Propongo inoltre che al sesto comma dell'emendamento — che diviene settimo comma a seguito dell'inserimento della disposizione già approvata — le parole: « che ne abbiano già fruito nel precedente anno accademico e che siano in regola con il proprio piano di studio sulla base di un giudizio favorevole del Consiglio di dipartimento » vengano sostituite dalle parole: « di cui al quarto comma del presente articolo ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

B E R T O L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore, a nome della Commissione, almeno della maggioranza della Commissione, si dichiara favorevole al nuovo testo presentato dal Governo che è stato anche oggetto di discussione questa mattina, quando sono stati portati alcuni perfezionamenti quali risultano nel fascicolo 17-bis che è già stato stampato.

Per questo non occorre aggiungere altre parole a conferma del parere favorevole del relatore.

C I N C I A R I R O D A N O M A R I A L I S A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I N C I A R I R O D A N O M A R I A L I S A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presente dichiarazione di voto varrà anche, qualora vengano poi messi in votazione, per gli emendamenti successivi presentati dal Governo e relativi alla materia del diritto allo studio.

La nostra parte riconosce che l'attuale ste-sura degli articoli 36, 36-bis e 39 relativi al diritto allo studio rappresenta indubbiamente un miglioramento, sia rispetto al precedente testo presentato dal Governo, che ci era stato fornito questa mattina, sia rispetto al testo della Commissione e agli emendamenti precedentemente presentati dal Governo nella prima fase della discussione sull'articolo 36. Tuttavia dobbiamo sottolineare che non riteniamo la normativa che viene data al diritto allo studio soddisfacente rispetto ai principi che già abbiamo enunciato sia in sede di Commissione che nel corso della discussione generale in Assemblea, principi che ci sembrano particolarmente importanti.

Siamo di fronte ad uno di quelli che si usano chiamare i punti qualificanti della legge; e la formulazione data alla materia non corrisponde, a nostro avviso, nè alle richieste che sono venute dal mondo studentesco nè all'esigenza reale, che pure quasi tutti hanno riconosciuta, di combattere, all'interno dell'università e in generale della scuola, la selezione che avviene attualmente in base alla classe e all'ambiente sociale. Per quanto attiene infatti all'indicazione di coloro che potranno fruire dell'assegno di studio, non viene stabilita con chiarezza — come è stato proposto dalla nostra parte e come riteniamo sia giusto — una precedenza effettiva ai figli dei salariati, cioè degli operai industriali o agricoli. Non ci soddisfa (anche se consideriamo già un miglioramento questa formulazione) l'indicazione generica di una precedenza per i figli dei lavoratori dipendenti. La precedenza deve essere data ai giovani provenienti dalla classe operaia e successivamente ai figli dei lavoratori di categorie equiparabili quali i piccoli coltivatori diretti, artigiani e commercianti. Si

rimane fermi invece, col testo del Governo, al criterio del reddito, appena corretto dalla precedenza data al reddito da lavoro dipendente. Si prescinde cioè dal fatto che, a parità di reddito, altra è, se il reddito proviene da salario, la condizione sociale reale. Nè si potrà così compiere un'opera di promozione sociale nei confronti dei ragazzi provenienti dalla classe operaia e da quegli altri ceti di lavoratori salariati e di contadini che oggi sono esclusi, salvo rare eccezioni, dagli studi superiori, che noi ritenevamo e seguitiamo a ritenere debba essere uno degli obiettivi fondamentali di una legge di riforma dell'università.

In secondo luogo — e qui, con il permesso del Presidente, intervengo sulle questioni contenute negli articoli sostitutivi 36-bis e 39, ma lo faccio per favorire la brevità della discussione — noi riteniamo, come i colleghi fanno, che nella materia del diritto allo studio abbiano competenza legislativa primaria, in base all'articolo 117 della Costituzione, le regioni. Ora è vero che, a differenza dei primitivi testi, nelle attuali formulazioni si riconosce una funzione alle regioni; tuttavia è una funzione limitata alla ripartizione dei fondi tra i diversi atenei della regione e alla ripartizione dei fondi tra la quota da destinare ad assegni e la quota da destinare a servizi. Riconosciamo — lo dico per inciso — che nel nuovo testo viene dato all'erogazione dei servizi maggior peso e rilievo anche in sostituzione dell'assegno di studio, criterio a nostro avviso essenziale se si vuole, almeno in prospettiva, superare una pratica assistenziale e gettare le basi di un autentico diritto degli studenti a partecipare alla vita universitaria, e non soltanto ad iscriversi all'università. Ma, come dicevo, sebbene si riconosca alle regioni un certo potere di intervento, pensiamo sarebbe stato preferibile dare alle regioni stesse, sia pure nell'ambito di alcuni principi generali, piena competenza a legiferare su tutta la materia attinente al diritto allo studio.

Quanto all'erogazione degli assegni e alla gestione dei servizi — e andrebbe fatta salva in ogni caso la partecipazione degli studenti alla gestione stessa — restiamo dell'avviso che sarebbe preferibile operare attraverso

servizi organizzati direttamente dalla regione presso le università, anzichè mantenere in vita le opere universitarie. Il testo governativo prefigura un organismo ibrido, un ente di diritto pubblico, con proprio consiglio di amministrazione, che si avvale però di personale dell'università, sostanzialmente autonomo ma sottoposto a controlli di varia natura da parte dell'università del Ministero, della regione e della Corte dei conti. Inoltre permane un rapporto diretto tra il Ministero della pubblica istruzione e dette opere universitarie. A parte i dubbi suscitati da una simile normativa circa la funzionalità di tali organismi, l'aver voluto mantenere in vita le opere universitarie accentua il carattere assistenziale dato al diritto allo studio, e soprattutto svuota di contenuto e limita la potestà normativa dell'ente regione che a nostro avviso deve invece essere integra e piena.

Ci ripromettiamo, tuttavia, di continuare la nostra battaglia per migliorare la formulazione di questi articoli, che riteniamo uno dei punti qualificanti della legge. I colleghi del nostro Gruppo nell'altro ramo del Parlamento riprenderanno la battaglia su questo punto e i consiglieri regionali del nostro partito, una volta che la legge sia stata approvata, opereranno — quale che sia l'ampiezza dei poteri che la legge riserverà alle regioni, perchè esse operino nel senso di compensare le insufficienze della legge e di adottare dei poteri regionali — una linea chiaramente riformatrice.

Per tutte le considerazioni che ho brevemente voluto ricordare all'Assemblea, il nostro Gruppo darà voto contrario a tutti gli emendamenti sostitutivi presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole collega, il suo Gruppo, e lei personalmente come prima firmataria, mantiene lo emendamento 36.8?

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Sì, signor Presidente, lo manteniamo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 36.8.

BERTOLA, relatore. Signor Presidente, essendosi il relatore già pronunciato a favore dell'emendamento del Governo, evidentemente non può pronunciarsi a favore dell'emendamento 36.8 presentato dal Gruppo comunista. Il relatore, pertanto, a nome della Commissione prega di ritirare l'emendamento, altrimenti il parere non può che essere sfavorevole.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* **MISASI, Ministro della pubblica istruzione.** Signor Presidente, ovviamente il Governo, avendo presentato un suo testo diverso da quello contenuto nell'emendamento 36.8, è favorevole al proprio testo e contrario all'emendamento.

Comunque, se lei mi consente, signor Presidente, poichè non ho avuto modo di farlo prima, vorrei precisare che nel testo presentato dal Governo lo spazio riservato alla regione è notevole, in quanto in tutta la fascia che va al di là del reddito di 1.200.000 lire mensili la regione può, con sue norme, regolare l'eventuale erogazione di assegni di studio fissandone i criteri e le modalità. Ma anche nella fascia riguardante i redditi non superiori a 1.200.000 lire la regione può dettare ulteriori disposizioni secondo i principi generali fissati dalla legge. Questo è lo spazio normativo; vi è poi lo spazio riconosciuto dal senatore Cinciari Rodano riguardante la distinzione tra servizi e assegni ed il riparto tra le singole università. Una sola cosa le regioni non fanno: non erogano e non maneggiano completamente soldi; questo per snellire il tutto e consentire che, sulla base delle decisioni che la regione emana, il Ministro possa dare immediatamente alle opere universitarie le somme necessarie per poter realizzare la politica del diritto allo studio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.8, presentato dal senatore Ma-

ria Lisa Cinciari Rodano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

PELLICANÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICANÒ. Siamo contrari all'emendamento 36.19, con cui il Governo intende sostituire l'articolo 36, e ciò per diversi motivi.

Il diritto allo studio dovrebbe cominciare dalla scuola materna, e su questo ci siamo spesso ampiamente soffermati. Per quanto riguarda il diritto allo studio nell'università, non condividiamo il fatto che questo diritto allo studio continui ad essere caratterizzato da una forma assistenziale. Un altro motivo del nostro disaccordo è che le somme erogate sono sempre le stesse. In Commissione abbiamo insistito che si allargasse il cordone della borsa del Ministero del tesoro per consentire a tutti gli studenti che versano in condizioni economiche disagiate di godere del diritto allo studio, ma anche con questa legge purtroppo solo una percentuale minima potrà usufruire di questo diritto.

Per concludere, anche se si è ora introdotta la regione (cosa che noi condividiamo), non si tratta di una legge organica, il carattere assistenziale permane e non sono erogate le somme necessarie affinché, in una università di massa, gli studenti che versano in cattive condizioni economiche possano ugualmente godere del diritto allo studio.

NENCIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, voteremo contro l'emendamento proposto dal Governo, che ripete sostanzialmente le disposizioni dell'articolo 36 del disegno di legge al nostro esame.

Votiamo contro per lo spirito di questo articolo anche nelle parti che innova per una ragione molto semplice: abbiamo concepito l'assegno di studio e proposto anche l'abrogazione di tutto il titolo che riflette l'opera universitaria proprio per dare una completa autonomia all'istituto universitario e per provvedere a queste necessità, a queste esigenze attraverso i bilanci dei singoli atenei, in una disciplina generale del consiglio nazionale universitario (come proponemmo con il nostro disegno di legge).

Qual è in sostanza la filosofia che anima l'articolo 36 come proposto dal Governo? Tutti i commi, onorevoli colleghi, sono costellati da « può », « possono », eccetera.

Infatti si dice al primo comma: « L'importo dell'assegno di studio è stabilito nella misura unica di lire 300.000 annue » e si dice negli altri commi che possono essere erogate 200.000 lire in determinate circostanze, possono essere conferiti premi di incoraggiamento, eccetera. Ciò significa che quello che si chiama diritto allo studio, per un omaggio meramente formale al *nomen*, viene ad essere una pretesa che può essere esaminata e la somma può essere erogata attraverso una valutazione puramente paternalistica non si sa ad opera di chi, come e con quali discriminazioni.

L'assegno di studio che avevamo concepito, che abbiamo proposto e che risponde nella sostanza al *nomen iuris*, deve scaturire come diritto da una norma. Pertanto il potere discrezionale, secondo la nostra valutazione, crea una situazione fonte di risentimenti specialmente in questa materia. Infatti se c'è una materia nel settore universitario che non deve soffrire di paternalismo, ma che deve scaturire, sia pure entro determinati limiti, come un diritto indiscutibile, è l'assegno di studio, altrimenti, di fronte a qualsiasi erogazione frutto di discriminazione o di potere discrezionale attuato in un determinato modo, possono verificarsi risentimenti, reclami, ricorsi e il discente può rendersi conto di essere oggetto di una ingiustizia sostanziale.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, voteremo contro, riaffermando però — questo è il punto — l'esigenza assoluta che dalla riforma

universitaria scaturisca il diritto allo studio sotto forma di un assegno che deve essere un contributo (anche se non un rimborso totale degli oneri derivanti dallo studio) sostanziale, effettivo al diritto costituzionale di studiare e di trarre profitto dalla cultura. Grazie, signor Presidente.

CHIARIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dirò poche parole su questo argomento, anche perchè il senatore Nencioni ne ha già parlato diffusamente. Restiamo molto perplessi di fronte al nuovo testo proposto dal Ministro. Lo abbiamo letto e riletto per rilevare i punti fondamentali sui quali si divergeva, ma di punto in bianco ci è stato somministrato un testo molto lungo e siamo rimasti alquanto indecisi su quello che forma oggetto di divergenza.

L'università dà un primo assegno in base a determinati criteri ma dopo determina situazioni di disagio, per cui ci troviamo ora a brancolare nel buio mentre prima avevamo una traccia che per lo meno costituiva un criterio di scelta.

Si adombra qui quanto poi si dirà nello articolo aggiuntivo, cioè si parla dell'ingerenza della regione nella distribuzione di queste somme. Ma c'è un'opera universitaria costituita da professori, da membri scelti con diversi criteri. Ebbene, nonostante ciò, creiamo un organo che è di natura essenzialmente politica. L'opera universitaria deve svolgere quel determinato compito, non un organo della regione. Mi pare che il criterio che si vuole stabilire non sia giusto.

Per queste ragioni voteremo contro l'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 36. 19, presentato dal Governo con le modifiche indicate dall'onorevole Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che gli emendamenti 36. 6, del senatore Germanò e di altri senatori, 36. 5, del senatore Nencioni e di altri senatori, e 36. 17, del senatore Romano e di altri senatori, sono preclusi.

Senatore Brugger, mantiene l'emendamento 36. 16?

BRUGGER. Sì.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere su questo emendamento.

BERTOLA, *relatore*. Onorevoli colleghi, la Commissione è favorevole all'emendamento in esame.

Dal momento che ho la parola, signor Presidente, se lei permette, vorrei ricordare che, oltre a quello già indicato dal Ministro ed inserito nell'emendamento 36. 19, è stato a suo tempo approvato anche un altro comma con riserva di inserimento nell'articolo 36: faccio presente che tale comma troverà collocazione opportuna in altra parte del disegno di legge.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36. 16, presentato dal senatore Brugger e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 36 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli aggiuntivi proposti dopo l'articolo 36. Se ne dia lettura.

GERMANÒ, *Segretario*:

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art.

« Gli stanziamenti destinati annualmente all'attuazione del diritto allo studio sono

ripartiti, su base regionale, nell'ambito delle indicazioni del programma pluriennale di sviluppo delle Università di cui all'articolo 50 della presente legge.

In ogni caso il Ministro della pubblica istruzione dispone la ripartizione entro il 31 marzo di ogni anno per gli stanziamenti previsti per l'anno successivo, sentite le Regioni e previo parere del Consiglio nazionale universitario, tenuto conto:

- a) del numero degli studenti iscritti e in corso presso ciascuna Università;
- b) delle esigenze di sviluppo economico delle Regioni e delle possibilità di occupazione;
- c) delle esigenze del progresso scientifico.

Ciascuna regione, sentiti un rappresentante della giunta di ateneo e uno del consiglio di amministrazione della relativa opera, ripartisce con i criteri di cui al comma precedente, il fondo ad essa destinato tra i singoli atenei, determinando, inoltre, la parte da erogarsi in assegno di studio e la parte da destinare alla realizzazione ed alla erogazione di servizi. In ogni caso la parte destinata agli assegni di studio non può superare i quattro quinti del fondo.

Ciascuna regione può disporre eventuali integrazioni dei fondi stanziati dallo Stato per l'attuazione del diritto allo studio.

Le somme vengono erogate dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base del piano di ripartizione predisposto dalla Regione, direttamente alle singole opere universitarie ».

36. 0. 4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. ...

« Con legge regionale si provvede alla ripartizione delle somme assegnate alla regione per il conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 35.

Per quanto riguarda l'erogazione degli assegni di studio la legge regionale dovrà de-

terminare i criteri di erogazione ispirandosi ai seguenti principi:

a) precedenza per gli studenti che appartengono a famiglie il cui reddito derivi da salario ovvero da pensione per lavoro salariato prestato nel settore dell'industria, dell'agricoltura e del commercio;

b) attribuzione dell'assegno a studenti che appartengano a famiglie le cui condizioni economiche siano equiparabili a quelle di cui alla lettera precedente, secondo una definizione che dovrà essere stabilita dalle singole leggi regionali.

c) possibilità di convertire l'importo complessivo dell'assegno o un'aliquota di esso in servizi il cui uso sia facoltativo o anche obbligatorio.

Con la medesima legge regionale saranno stabiliti i criteri secondo i quali dovranno essere organizzati i servizi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 35 della presente legge; sono indicati gli organismi attraverso i quali dovranno essere erogati ed impiegati i fondi stanziati per l'esercizio del diritto allo studio, assicurando la possibilità di autogestione, da parte degli studenti, dei servizi collettivi; sarà determinato il programma delle opere da realizzare ai predetti scopi ».

36. 0. 1 CINCIARI RODANO Maria Lisa, ANTONICELLI, PIOVANO, PELLICANÒ, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria, BONATTI, SOTGIU, ROMANO, PAPA, ROSSI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art.

Fino alla entrata in vigore delle leggi regionali agli studenti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 36 della presente legge l'assegno di studio verrà erogato nella misura e secondo le modalità attualmente previste.

36. 0. 2 BONAZZOLA RUHL Valeria, CINCIARI RODANO Maria Lisa, FARNETI Ariella, ROMANO, PELLICANÒ, ANTONICELLI

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte del Governo è stato presentato, in sostituzione dell'emendamento 36.0.4, un nuovo emendamento. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. ...

« Gli stanziamenti destinati annualmente all'attuazione del diritto allo studio sono ripartiti, su base regionale, nell'ambito delle indicazioni del programma pluriennale di sviluppo delle università di cui all'articolo 50 della presente legge.

In ogni caso il Ministro della pubblica istruzione dispone la ripartizione entro il 31 marzo di ogni anno per gli stanziamenti previsti per l'anno successivo, sentite le regioni e previo parere del Consiglio nazionale universitario, tenuto conto:

a) del numero degli studenti iscritti e in corso presso ciascuna università;

b) delle esigenze di sviluppo economico delle regioni e delle possibilità di occupazione;

c) delle esigenze del progresso scientifico;

d) delle esigenze di favorire l'afflusso alle sedi meno affollate.

Ciascuna regione, sentiti le Giunte di ateneo ed i Consigli di amministrazione delle relative Opere, ripartisce, tenuto conto dei criteri di cui alle lettere a) e d) del comma precedente, il fondo ad essa destinato tra i singoli atenei, determinando, inoltre, la parte da erogarsi in assegni di studio e la parte da destinare alla realizzazione ed alla erogazione di servizi. In ogni caso la parte destinata agli assegni di studio non può superare i quattro quinti del fondo.

Ciascuna regione può disporre eventuali integrazioni dei fondi stanziati dallo Stato per l'attuazione del diritto allo studio.

Le somme vengono erogate dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base del pia-

no di ripartizione predisposto dalla regione, direttamente alle singole Opere universitarie ».

36.0.5

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, brevissimamente perchè il testo si illustra da sè. Abbiamo fatto una piccolissima modifica per cui ciascuna regione invece di sentire un « rappresentante per le giunte di ateneo ed un rappresentante per i consigli di amministrazione » sente « le giunte di ateneo e i consigli di amministrazione » e ripartisce gli stanziamenti, tenuto conto dei criteri di cui alle lettere a) e d) e non dei criteri di cui alle lettere b) e c), che sono criteri giustificabili per il ministro che deve tener conto delle esigenze di sviluppo economico delle regioni e delle possibilità di occupazione e del progresso scientifico, ma non per le regioni.

Abbiamo poi inserito la lettera d) che riguarda l'esigenza di favorire l'afflusso alle sedi meno affollate.

Questi sono gli unici correttivi al testo già presentato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 36.0.5.

B E R T O L A , *relatore.* La Commissione è favorevole.

C H I A R I E L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, vorrei in parte ripetere quanto ho detto poco fa a proposito dell'emendamento 36.19 presentato dal Governo, aggiungendo qual-

che altra cosa. Vorrei far notare che nella prima parte dell'articolo aggiuntivo 36.0.5 si stabilisce che il ministro della pubblica istruzione dispone la ripartizione entro il 31 marzo di ogni anno per gli stanziamenti previsti per l'anno successivo secondo determinati criteri e cioè tenendo conto del numero degli studenti, delle esigenze di sviluppo economico delle regioni, delle esigenze del progresso scientifico e delle esigenze di favorire l'afflusso alle sedi meno affollate. Si tratta in sostanza di una quantità di criteri ai quali forse se ne potrebbe aggiungere qualche altro, ma sono sempre dei criteri. Nella seconda parte invece si stabilisce che ciascuna regione, sentite le giunte di ateneo e i consigli di amministrazione delle relative opere, ripartisce il fondo ad essa destinato tra i singoli atenei, ma non più secondo i quattro criteri precedenti, bensì secondo due criteri e precisamente quelli contenuti nelle lettere *a*) e *d*). La regione cioè deve tenere conto semplicemente del numero degli studenti iscritti e in corso presso ciascuna università e delle esigenze di favorire l'afflusso alle sedi meno affollate. Ora, a parte il fatto che il criterio di venire incontro soprattutto agli studenti bisognosi, senza curarsi però soltanto della folla, ha i suoi titoli per essere preso in considerazione ma non deve essere l'esclusivo, resta il fatto che si va ad inserire tra i consigli di amministrazione delle opere e le giunte di ateneo, contrariamente a quanto lo stesso Ministro della pubblica istruzione ha detto, un altro organo che è indubbiamente di natura politica, il quale stabilirà dei criteri propri: potranno essere anche criteri migliori e la distribuzione potrà anche essere migliore, non lo voglio discutere, ma io contesto che debba essere la regione a fare questa distribuzione di soldi. Questa distribuzione va fatta dagli organi universitari: capirei ancora che venisse fatta dal ministro in persona, ma non posso capire che debba essere la regione a prendere questa somma di denaro per distribuirla secondo criteri che sono limitativi rispetto a quelli che nello stesso caso ha indicato poche righe prima lo stesso Ministro.

Per queste ragioni siamo contrari a questo articolo aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 36.0.5, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 36.0.1, del senatore Maria Lisa Cinciari Rodano e di altri senatori.

Senatore Maria Lisa Cinciari Rodano, insiste per la votazione di questo emendamento?

C I N C I A R I R O D A N O M A R I A L I S A . Insisto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 36.0.1.

B E R T O L A , relatore. Signor Presidente e onorevoli colleghi, avendo approvato l'emendamento 36.0.5, anche senza parlare di improponibilità, sembra al relatore che questa materia sia già stata regolata dall'emendamento proposto dal Governo.

Letto con un po' di attenzione, l'emendamento del Governo si divide in due parti: in una parte fissa i criteri che il Governo è tenuto a seguire nel ripartire o nel distribuire questi fondi alle varie regioni; nella seconda parte si stabiliscono i criteri che le regioni devono seguire nella distribuzione di questi fondi tra le varie università che esistono nella stessa regione.

È per questo — vorrei dirlo al senatore Chiariello — che nei criteri che il Governo deve seguire è stato stabilito che deve tener conto delle esigenze di sviluppo economico delle regioni. Deve perciò non soltanto distribuire questi fondi in modo rigidamente proporzionale al numero degli studenti o

degli atenei, ma tener conto anche di questo fatto.

Ciò non poteva più essere considerato come criterio della regione nella distribuzione di questi fondi alle varie università. Ecco perchè i criteri qui sono diminuiti soltanto alle lettere *a*) e *d*). Lo stesso si dica per la lettera *c*), che stabilisce un criterio che può valere per il Governo nella distribuzione alle regioni, e non alla regione, di questi fondi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la formulazione così congegnata dal Governo sembra che risolva il problema. È dunque evidentemente inutile e addirittura dannoso approvare anche l'emendamento 36.0.1.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione.* Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.0.1, presentato dal senatore Maria Lisa Cinciari Rodano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 36.0.2, presentato dal senatore Valeria Bonazzola Ruhl e da altri senatori.

Senatore Bonazzola, insiste per la votazione di questo emendamento?

BONAZZOLA RUHL VALERIA. Il nostro emendamento 36.0.2 si riferisce, come lei, signor Presidente, può vedere, ad un vecchio testo. Dal momento che è stato approvato un nuovo testo riguardante il diritto allo studio e dato che l'emendamento investe problemi di carattere transitorio, ci riserviamo di ripresentare questo emendamento in altra sede e quindi lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli 37 e 38 sono già stati esaminati ed approvati a suo tempo. Passiamo quindi all'articolo 39. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario:*

Art. 39.

(Opere universitarie).

L'Opera universitaria, istituita presso ogni università, ha lo scopo di promuovere, attuare o coordinare, a favore degli studenti iscritti, le attività dirette alla realizzazione del diritto allo studio, con speciale riguardo ai servizi di cui al punto *c*) del comma primo dell'articolo 35.

Essa è dotata di personalità giuridica.

I programmi annuali e i risultati della gestione di ciascun anno sono sottoposti alla approvazione della giunta di ateneo.

L'Opera universitaria è gestita da un consiglio di amministrazione formato da:

- a*) tre docenti dell'ateneo;
- b*) tre studenti dell'ateneo che abbiano raggiunto la maggiore età;
- c*) tre rappresentanti della Regione nel cui territorio ha sede l'università.

I membri di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente comma sono eletti rispettivamente dai docenti e dagli studenti componenti dei consigli di dipartimento, contestualmente alle elezioni per la nomina delle rispettive rappresentanze in seno al consiglio di ateneo; i membri di cui al punto *c*) del comma stesso sono scelti in modo da assicurare la partecipazione delle minoranze.

Il consiglio di amministrazione dell'Opera elegge nel suo seno un presidente e un vicepresidente.

L'Opera è retta da un regolamento approvato dalla giunta di ateneo, che ne approva altresì le modificazioni.

L'università mette a disposizione dell'Opera locali, ed eventualmente personale amministrativo, in misura adeguata alle necessità. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, stabilirà con apposito disciplinare le condizioni di assunzione e il trattamento del personale adetto ai servizi.

Norme generali sul funzionamento delle Opere universitarie sono emanate dal Consiglio nazionale universitario. Dette norme possono essere integrate da ciascun ateneo, a norma del proprio statuto.

L'Opera universitaria istituisce un servizio per fornire indicazioni, in collegamento con i settori della produzione e del lavoro, ai fini dell'inserimento dei giovani nelle attività professionali.

Nelle regioni in cui hanno sede più atenei, le Opere universitarie di ciascuno di essi sono tenute a coordinare le rispettive attività.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

39.9 PELLICANÒ, ANTONICELLI, PAPA, PIOVANO, ROMANO, FORTUNATI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'opera universitaria, istituita presso ogni Università, ha lo scopo di attuare e coordinare, a favore degli studenti iscritti, le attività e le iniziative dirette alla realizzazione del diritto allo studio nell'ambito delle norme di cui agli articoli 36 e 36-bis.

Essa è dotata di personalità giuridica, i programmi annuali ed i risultati della gestione di ciascun anno sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di ateneo.

L'Opera universitaria è gestita da un Consiglio di amministrazione formato da:

- a) quattro docenti dell'ateneo;
- b) quattro studenti dell'ateneo che abbiano raggiunta la maggiore età;
- c) quattro rappresentanti della Regione nel cui territorio ha sede l'Università e tra i quali sia garantita una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I membri di cui ai punti a) e b) del precedente comma sono eletti rispettivamente dai docenti e dagli studenti componenti il Con-

siglio di ateneo, contestualmente alle elezioni per la nomina della Giunta di ateneo; i membri di cui al punto c) del comma stesso sono scelti in modo da assicurare la partecipazione delle minoranze.

La carica di membro del Consiglio di Opera è incompatibile con quella di membro della Giunta di ateneo.

Il Consiglio dell'Opera elegge nel suo seno un Presidente ed un vice presidente.

Per la durata del suo ufficio il Presidente dell'Opera gode di una indennità di carica e, se docente, può essere esentato dall'insegnamento.

L'Opera è retta da un regolamento approvato dal Ministro della pubblica istruzione che ne approva altresì le modificazioni.

L'Opera universitaria dispone di locali, e di personale amministrativo e di quello addetto ai servizi in misura adeguata alle necessità.

Il personale è inquadrato, in relazione alle mansioni specifiche, nei ruoli universitari del personale non insegnante. Per quei casi particolari in cui la natura delle mansioni non consenta il collocamento in una delle categorie del personale universitario stesso, il Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, stabilirà con apposito disciplinare le condizioni di assunzione e il trattamento del personale addetto ai servizi.

L'Opera universitaria d'intesa con la Giunta di ateneo ed avvalendosi dei servizi tecnici delle Università provvede alla progettazione, esecuzione e alla manutenzione delle strutture edilizie relative ai servizi da essa gestiti.

Norme generali sul funzionamento dell'Opera universitaria sono emanate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

L'Opera universitaria istituisce un servizio per fornire indicazioni, in collegamento con i settori della produzione e del lavoro, ai fini dell'inserimento dei giovani nelle attività professionali.

Le deliberazioni delle Opere universitarie sono soggette al controllo del Comitato regionale di Controllo di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, per quanto concerne la loro conformità alla deliberazione della regione,

vale in ogni caso anche nei confronti delle opere la norma prevista nell'articolo 52 ».

39. 14 IL GOVERNO

Al quarto comma, sostituire la lettera a) con la seguente: « a) tre professori di ruolo dell'università ».

39. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al quarto comma, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ed abbiano frequentato almeno i primi due anni, con superamento delle prove alla fine dei corsi consigliati dal consiglio del corso di laurea o compresi nel piano di studi approvato relativamente ai primi due anni; ».

39. 1 TRABUCCHI

Al quarto comma sostituire la lettera c) con la seguente: « c) tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione dell'università ».

39. 3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al quarto comma, in fine, aggiungere la seguente lettera:

« ...) due rappresentanti designati dal Governo tra i funzionari della Pubblica Amministrazione dello Stato ».

39. 4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« I membri di cui al punto b) sono eletti dagli studenti contestualmente alle elezioni per la nomina della propria rappresentanza

nel consiglio di ateneo; in caso di mancate elezioni, il Consiglio di ateneo procede alla elezione nel proprio seno di altri tre membri. I membri di cui alla lettera c) sono scelti in modo da assicurare la partecipazione delle minoranze ».

39. 13 CODIGNOLA, PIERACCINI, CALEFFI, BANFI, ZUCALÀ, CIPPELLINI, VIGNOLA, AVEZZANO COMES

Sopprimere il settimo comma.

39. 5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire il nono comma con il seguente:

« Norme generali per le opere universitarie sono emanate con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio nazionale universitario ».

39. 6 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sopprimere il decimo comma.

39. 7 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sopprimere l'undicesimo comma.

39. 8 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

PRESIDENTE. Avverto che da parte del Governo è stato presentato, in sostituzione dell'emendamento 39. 14, un nuovo emendamento sostitutivo dell'articolo 39. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDI-
NA, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'Opera universitaria, istituita presso ogni università, ha lo scopo di attuare e coordinare, a favore degli studenti iscritti, le attività e le iniziative dirette alla realizzazione del diritto allo studio nell'ambito delle norme di cui agli articoli 36 e 36-bis.

Essa è dotata di personalità giuridica, i programmi annuali ed i risultati della gestione di ciascun anno sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di ateneo.

L'Opera universitaria è gestita da un Consiglio di amministrazione formato da:

- a) quattro docenti dell'ateneo;
- b) quattro studenti dell'ateneo che abbiano raggiunta la maggiore età;
- c) quattro rappresentanti della regione nel cui territorio ha sede l'università e tra i quali sia garantita una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I membri di cui ai punti a) e b) del precedente comma sono eletti rispettivamente dai docenti e dagli studenti componenti il Consiglio di ateneo, contestualmente alle elezioni per la nomina della Giunta di ateneo; i membri di cui al punto c) del comma stesso sono scelti in modo da assicurare la partecipazione delle minoranze.

La carica di membro del Consiglio di Opera è incompatibile con quella di membro della Giunta di ateneo.

Il Consiglio dell'Opera elegge nel suo seno un Presidente ed un vice presidente.

Per la durata del suo ufficio il Presidente dell'Opera gode di una indennità di carica e, se docente, può essere esentato dall'insegnamento, sentito il Dipartimento interessato.

L'Opera è retta da un regolamento approvato dal Ministro della pubblica istruzione che ne approva altresì le modificazioni.

L'Opera universitaria dispone di locali e si avvale di personale dipendente dall'università, in misura adeguata alla necessità, secondo un organico approvato dal Consiglio di ateneo su proposta dell'Opera stessa.

Per quei casi particolari in cui la natura delle prestazioni non consenta di avvalersi di personale dell'università, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, stabilirà con apposito decreto le condizioni di assunzione e il trattamento del personale addetto ai servizi.

Le deliberazioni delle Opere universitarie sono soggette al controllo del Comitato regionale di controllo di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, per quanto concerne la loro conformità alla deliberazione della regione, vale in ogni caso anche nei confronti delle Opere la norma prevista nell'articolo 52 ».

39.15

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 39.9, presentato dal senatore Pellicanò e da altri senatori, è precluso.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Rispetto al vecchio testo, il nuovo testo dell'emendamento sostitutivo presentato dal Governo è notevolmente più snello in quanto sono stati aboliti il penultimo, il terzultimo e il quartultimo comma del testo precedente e ciò perchè da una serie di confronti fatti questa mattina anche in sede informale, mi sono reso conto che effettivamente questa tendenza a fare dell'opera universitaria addirittura un organismo che provvede alla progettazione, esecuzione e manutenzione delle strutture edilizie e che istituisce un servizio per fornire indicazioni ai fini dell'inserimento dei giovani nelle attività professionali, rischiava di dare all'opera universitaria una fisionomia al di là di quel pur giusto spazio di iniziativa e di autonomia che abbiamo inteso mantenere all'opera stessa.

Ecco perchè sono stati eliminati questi tre commi. Per quanto riguarda il personale dell'opera universitaria si è meglio precisato che l'opera si avvale di personale dipendente dall'università, ma secondo un organico che dalla stessa università deve es-

sere definito e ciò per evitare che la giunta di ateneo possa in alcun caso, anche per ragioni comprensibili, non fornire il personale necessario all'opera per funzionare, evitando d'altra parte l'altra tendenza di costituire un organo autonomo dell'opera stessa.

Questi sono i sostanziali mutamenti che ci hanno portato a snellire l'articolo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 39.15.

BERTOLA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore a nome della maggioranza della Commissione si dichiara favorevole all'emendamento 39.15 presentato dal Governo. A parte la modifica, direi quasi marginale, circa la formazione del consiglio di amministrazione, il relatore riconosce che il testo del Governo affronta un problema che non era stato affrontato nel testo proposto dalla Commissione, quello del personale addetto alle opere universitarie. La questione viene regolata in modo da stabilire uno stretto rapporto tra la università in quanto tale e l'opera universitaria; e a parere del relatore la soluzione proposta dal Governo sembra la più opportuna.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento sull'emendamento del Governo o allo stesso proponente o al relatore.

Il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 39 suona: « Essa è dotata di personalità giuridica, i programmi annuali ed i risultati della gestione di ciascun anno sono sottoposti all'approvazione del consiglio di ateneo ». All'ultimo comma poi si legge: « Le deliberazioni delle opere universitarie sono soggette al controllo del comitato regionale di controllo di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, per quanto concerne la loro conformità alla deliberazione della re-

gione, vale in ogni caso anche nei confronti delle opere la norma prevista nell'articolo 52 ». A parte il fatto che dopo la parola « regione » dovrebbe a mio avviso mettersi un punto anzichè una virgola poichè si tratta di una norma diversa, vorrei sapere se dall'insieme delle norme che ho citato si deve dedurre che il bilancio dell'opera è allegato, è annesso al bilancio dell'università.

MISASI, Ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **MISASI, Ministro della pubblica istruzione.** In realtà non è che il secondo comma dell'articolo affermi esplicitamente che il bilancio dell'opera è annesso al bilancio dell'università, anche se non lo esclude. Ritengo che il regolamento, che secondo un comma successivo dovrà essere approvato dal ministro, potrà eventualmente meglio definire questo aspetto. Quel che è certo è che i risultati della gestione di ciascun anno dell'opera vengono approvati dal consiglio di ateneo, anche perchè l'opera vive all'interno dell'università e abbiamo visto che si avvale di locali, di personale, di servizi che l'università fornisce. Quindi questo collegamento con l'università è più che logico. Potremo poi con il regolamento anche stabilire che il bilancio dell'opera sia annesso a quello dell'università. Non è un problema che abbiamo chiarito.

Diverso è il discorso, di cui all'ultimo comma, che riguarda invece il normale controllo contabile della Corte dei conti perchè si tratta di fondi dello Stato.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Mi scusi, onorevole Ministro, ma non si tratta di normale controllo contabile perchè la norma dell'articolo 52 si riferisce agli enti di cui all'articolo 100 della Costituzione. Per questo motivo le ho chie-

sto un chiarimento. Infatti se il bilancio dell'opera viene annesso al bilancio della università, si ha un certo tipo di controllo, altrimenti c'è un controllo specifico su ogni singola opera universitaria. Questa è la questione che volevamo fosse chiarita; e tra l'altro a noi era parso che fosse stata chiarita prima della formulazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Mi pare che il Ministro le abbia risposto che si riserva di chiarirla in sede di regolamento delle Opere. (*Interruzione del senatore Perna*).

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Sarebbe meglio chiarirla adesso.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Preferirei lasciare il testo così come è, poi, eventualmente, in sede di regolamento potremo rivederlo.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. Signor Presidente, desidero fare dei rilievi circa una omissione, rilievi che potrebbero essere recepiti come un emendamento integrativo al testo sostitutivo dell'articolo 39 presentato dal Governo e, precisamente al comma quarto, laddove si dice che i rappresentanti degli studenti sono eletti « contestualmente alle elezioni per la nomina della Giunta di ateneo; ». A questo punto bisognerebbe aggiungere, come abbiamo sempre previsto in ordine alla rappresentanza degli studenti, le seguenti parole: « in caso di mancate elezioni il Consiglio di ateneo procede alla nomina nel proprio seno di altri tre membri ».

Pertanto chiedo di inserire al quarto comma dell'emendamento 39.15 proposto dal Governo, laddove si dice: « e dagli studenti componenti il Consiglio di ateneo, contestualmente alle elezioni per la nomina della Giunta di ateneo », le parole: « in caso di mancate elezioni il Consiglio di ateneo procede alla elezione nel proprio seno di altri tre membri » (39.15/1). Questo al fine di con-

sentire che il consiglio dell'opera abbia la sua composizione completa anche nel caso in cui gli studenti non intendano partecipare alla gestione dell'opera stessa.

PRESIDENTE. Pertanto, dopo questa aggiunta da lei proposta, si mette punto e l'articolo continua: « I membri di cui al punto c) del comma stesso sono scelti... ».

CARRARO. Sì signor Presidente, questa è la mia proposta.

PRESIDENTE. Signor Ministro, accetta la modifica proposta dal senatore Carraro all'emendamento 39.15?

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sì, signor Presidente.

SPIGAROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIGAROLI. Signor Presidente, ci sarebbe un piccolo emendamento di punteggiatura. La terz'ultima riga dell'emendamento 39.15 dovrebbe concludersi con un punto e virgola. Nella prima parte dell'ultimo comma dell'emendamento si stabilisce: « Le deliberazioni delle Opere universitarie sono soggette al controllo del Comitato regionale di controllo di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, per quanto concerne la loro conformità alla deliberazione della regione ». Successivamente si introduce il concetto che in ogni caso anche nei confronti della deliberazione delle opere universitarie valgono le norme previste nell'articolo 52, riguardanti i controlli che vengono esercitati sulle deliberazioni dei consigli d'ateneo.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Penso invece che sia più opportuno mettere un punto alla terz'ultima riga dell'ultimo comma dell'emendamento 39.15, dopo le parole: « della regione ».

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo sul suggerimento

del senatore Maria Lisa Cinciari Rodano di mettere un punto.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

CHIARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. Nell'emendamento 39.15 è scritto che « La carica di membro del Consiglio di opera è incompatibile con quella di membro della Giunta d'ateneo »; a questo aggiungerei anche « e del Consiglio di ateneo » perchè tutto quello che dovrà essere approvato lo sarà dal consiglio di ateneo. Non è concepibile che faccia parte dell'opera universitaria una persona il cui operato dovrà poi essere giudicato da lui stesso in quanto membro del consiglio di ateneo.

Leggendo poi attentamente per vedere in che cosa questo articolo si differenziava dal precedente, ho notato che là dove prima erano previsti tre docenti dell'ateneo, tre studenti dell'ateneo, tre rappresentanti della regione, ora si è cambiato in quattro docenti, quattro studenti e quattro rappresentanti. In questo modo stiamo facendo di ogni organismo creato con questa legge un piccolo parlamento, ponendo così le premesse per combinare sempre di meno...

PRESIDENTE. Non è che i parlamenti combinino sempre di meno!

CHIARIELLO. Ma è una cosa diversa; il Parlamento ha altre prospettive, più larghi orizzonti.

Se per gestire una opera universitaria creiamo un consiglio di amministrazione di nove membri, perchè aumentarlo a dodici? Credo che in nove si possa meglio gestire una piccola amministrazione qual è quella di un'opera universitaria.

PRESIDENTE. Lei quindi propone, con un sub-emendamento, di tornare, per i punti a), b) e c), alla dizione precedente?

CHIARIELLO. Sì, signor Presidente, anche perchè mi si fa ora notare che con l'attuale dizione di quattro si fa numero pari, mentre in questi piccoli consigli di amministrazione è preferibile il numero di dispari.

Questa è la mia proposta di snellimento, dettata soprattutto da praticità.

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, circa l'opera universitaria mi sono già espresso e non sto a ripetere quanto avevamo proposto. A me sembra però, passando all'articolazione, che l'emendamento 39.15, proposto dal Governo, desti quella perplessità che destano tutti gli emendamenti presentati dal Governo in questi ultimi giorni; questi emendamenti infatti soffrono di elefantiasi, giacchè le norme dovrebbero essere molto brevi, succinte e stabilire principi di carattere generale che poi nei regolamenti possono trovare un più preciso coordinamento. Ma, a parte questo, esprimo una seria preoccupazione; non deviamo da una retta via, non mettiamo delle etichette che non debbono essere messe. Sono perfettamente d'accordo — e l'ho detto fin dal primo momento — sulla democratizzazione dell'università. Pertanto le osservazioni che faccio non sono dettate da uno spirito di contraddizione al sistema; sono favorevole al sistema ed anche noi abbiamo sacrificato nel nostro disegno di legge, che è stato il primo ad essere proposto al Senato della Repubblica in questa legislatura, determinate nostre concezioni a questo tipo di sistema che riteniamo costituisca un passo in avanti verso la razionalizzazione di tutti i sistemi, anche di quello universitario. Ma quando si propongono delle elezioni per organi delicatissimi, come potrebbe essere l'opera universitaria, o per organi come quello di gestione di determinati enti, in questo caso l'opera universitaria, che ha personalità giuridica (quindi, senatore Chiariello, non c'è qui quella confusione alla quale ella faceva riferimento perchè, avendo personalità giuridica,

questo è un ente completamente diverso dall'ateneo, con i suoi organi e la sua articolazione), la mia preoccupazione è un'altra, onorevoli colleghi. Se stabiliamo che i quattro studenti di cui al punto *b*) dell'emendamento 39.15 debbano aver raggiunto la maggiore età, dobbiamo fare altrettanto in tutte le altre norme. Nel nostro disegno di legge abbiamo sottolineato questo punto. È un principio generale, a meno che, modificando il codice civile, diamo capacità di agire a chi non ha raggiunto la maggiore età.

Si dice inoltre al punto *c*) dell'emendamento 39.15: « quattro rappresentanti della Regione nel cui territorio ha sede l'Università e tra i quali sia garantita una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ». Quando poi si definisce il sistema di elezione, viene meno la garanzia di obiettività e della *par condicio* di tutti. E questo vale per tutte le elezioni previste da questa riforma.

Si dice inoltre nell'emendamento in discussione: « I membri di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente comma sono eletti rispettivamente dai docenti e dagli studenti componenti il Consiglio di ateneo, contestualmente alle elezioni per la nomina della Giunta di ateneo ». Si tratta qui di una scelta, di un sistema preciso, di un *quorum* stabilito, ma quando si passa poi a parlare dei componenti di cui al punto *c*), in cui si dice che « sono scelti in modo da assicurare la partecipazione delle minoranze e, in caso di mancata elezione dei componenti di cui alla lettera *c*), il Consiglio di ateneo procede all'elezione di altri tre membri... », mi pare che ci sia molta perplessità. Infatti, quando si indicano « quattro rappresentanti della regione nel cui territorio ha sede l'università e tra i quali sia garantita una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori », a parte il fatto che si confonde la fonte di presentazione di questi individui tra la regione e le organizzazioni sindacali — cosa che determina confusione e perplessità — si arriva poi alla sostituzione della fonte di elezione di questi membri riportandola al consiglio di ateneo che dovrebbe provvedere, se ho ben capito...

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Non è così, senatore Nencioni.

N E N C I O N I . Non ho il testo perchè non mi è stato distribuito.

P R E S I D E N T E . Credo che il senatore Carraro voglia presentare un altro testo del sub-emendamento da lui in precedenza annunciato.

N E N C I O N I . Allora possiamo aspettare ad esprimere le nostre perplessità fino al momento in cui avremo il testo definitivo. Finora avevo scritto quanto aveva detto il Presidente e mi sembrava che ci fosse una sostituzione della fonte.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Non c'è sostituzione della fonte. L'emendamento riguarda i gruppi *a*) e *b*), ossia le componenti interne. Cioè, se gli studenti decidono di non partecipare, il consiglio di ateneo sceglie altri tre membri nel suo seno. Il punto *c*) viene dopo e riguarda le regioni.

L'emendamento illustrato dal senatore Carraro si inserisce — lo ha ben precisato il Presidente rileggendo il testo — prima del punto *c*)...

N E N C I O N I . E quando ha parlato allora di « garanzie delle minoranze »?

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Tutto ciò viene dopo l'emendamento Carraro.

P R E S I D E N T E . Comunque la discussione è prematura.

N E N C I O N I . Per concludere questo mio intervento, ho espresso le mie preoccupazioni per quanto concerne la lettera *c*) perchè quando si dispone con legge « quattro rappresentanti della regione nel cui territorio ha sede l'università, tra i quali sia garantita una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori », si pone in essere qualcosa che non ha senso: infatti la regione è una cosa e le organizzazioni sinda-

cali sono ben altra cosa, dal punto di vista concettuale e costituzionale.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. Signor Presidente, mi pare che l'integrazione che ho prima proposto al testo presentato dal Governo debba essere tradotta per la precisione in questo sub-emendamento: al quarto comma dell'emendamento 39.15, dopo le parole: « Giunta di ateneo », inserire il seguente periodo: « In caso di mancata partecipazione degli studenti al Consiglio di ateneo o di mancata elezione, da parte degli studenti stessi, di propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dell'Opera, il Consiglio di ateneo procede all'elezione nel proprio seno di altri quattro membri ». (39.15/1)

Questo testo mi pare adeguato al nuovo testo presentato dal Governo, mentre il testo da me presentato prima era adeguato al testo dell'emendamento precedente.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, credo che possa senz'altro accettarsi questo nuovo testo del sub-emendamento presentato dal senatore Carraro. Colgo l'occasione, giacchè stiamo rifinendo questo articolo, per dire che sarei anche disposto ad accettare il suggerimento del senatore Chiariello. Infatti al quinto comma si dice: « La carica di membro del Consiglio di Opera è incompatibile con quella di membro della Giunta di ateneo ». Ora, mi sembrerebbe giusto sostituire la parola « Giunta » con la parola « Consiglio » poichè effettivamente abbiamo dato al consiglio di ateneo un potere di controllo.

PRESIDENTE. Mi permetto di richiamare l'attenzione del relatore e del Governo su una osservazione fatta dal senatore Nencioni relativa all'intelligibilità del testo che stiamo per votare. L'ultimo periodo del

quarto comma recita: « I membri di cui al punto c) del comma stesso sono scelti in modo da assicurare la partecipazione delle minoranze ». Ora dobbiamo ricordarci che alla lettera c) abbiamo parlato di due cose distinte e cioè dei rappresentanti della regione e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Questa partecipazione delle minoranze a chi si riferisce? A tutti e due i tipi di rappresentanze o solo ai rappresentanti della regione? Questo bisogna specificarlo poichè altrimenti non so come in sede di applicazione della legge si potrà con quattro posti dare la rappresentanza alla maggioranza e alla minoranza della regione e poi la rappresentanza alla maggioranza e alla minoranza delle organizzazioni sindacali.

SOTGIU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU. Signor Presidente, vorremmo pregare i presentatori della proposta di modifica del quarto comma dell'emendamento 39.15 di ritirarla. Per quanto riguarda la rappresentanza degli studenti in organismi di ben altra importanza, il Senato ha sempre sostenuto l'opinione che la rappresentanza degli studenti era volontaria e che gli organismi avevano una loro validità anche se gli studenti avessero deciso diversamente. Non si comprende quindi perchè per l'opera universitaria vogliamo introdurre un diverso criterio che si ritorce contro gli studenti e che ostacola la partecipazione degli studenti al governo dell'università. Se si adotta il criterio proposto dalla maggioranza si favorisce l'aumento della rappresentanza dei docenti e si getta l'ombra del paternalismo sugli organismi di direzione che abbiamo previsto per l'ateneo e anche per i dipartimenti.

Vorrei quindi pregare i presentatori della proposta di modifica del quarto comma dell'emendamento 39.15 di volerla ritirare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, penso sia opportuno sospendere breve-

mente la seduta per consentire di procedere ad una più meditata formulazione dell'articolo 39 che elimini ogni dubbio ed impressione dannosi all'intelligibilità delle disposizioni legislative.

Non essendovi osservazioni, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 19,05).

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

BERTOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA, *relatore*. A nome della maggioranza della Commissione propongo le seguenti modifiche all'emendamento 39.15 al fine di perfezionare almeno formalmente il testo.

La lettera c) del terzo comma va così formulata: « quattro rappresentanti della regione nel cui territorio ha sede l'università eletti in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze, nonché una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. »; al quarto comma vanno soppresse le parole: « i membri di cui al punto c) del comma stesso sono scelti in modo da assicurare la partecipazione della minoranza. »; il testo del quinto comma va così modificato: « La carica di membro del Consiglio di opera è incompatibile con quella di membro del consiglio di ateneo »; al settimo comma, deve essere sostituita la parola « esentato » con la parola « esonerato »; le ultime due righe dell'emendamento devono formare un periodo a sè.

Infine per quanto riguarda il sub-emendamento, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, da inserire, al quarto comma, dopo le parole: « Giunta di ateneo », propongo di aggiungervi, in fine, le seguenti parole: « scelti, ove possibile, fra gli studenti ».

SOTGIU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU. Poichè si insiste sull'emendamento 39.15/1, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, vorrei far presente alla maggioranza che con ciò essa compie un grave atto politico.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura del testo dell'emendamento 39.15 presentato dal Governo, con le modifiche proposte dal relatore, e del sub-emendamento presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, con l'aggiunta proposta dal senatore Bertola.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'Opera universitaria, istituita presso ogni università, ha lo scopo di attuare e coordinare, a favore degli studenti iscritti, le attività e le iniziative dirette alla realizzazione del diritto allo studio nell'ambito delle norme di cui agli articoli 36 e 36-bis.

Essa è dotata di personalità giuridica, i programmi annuali ed i risultati della gestione di ciascun anno sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di ateneo.

L'Opera universitaria è gestita da un consiglio di amministrazione formato da:

- a) quattro docenti dell'ateneo;
- b) quattro studenti dell'ateneo che abbiano raggiunto la maggiore età;
- c) quattro rappresentanti della regione nel cui territorio ha sede l'università eletti in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze, nonché una rappresen-

za delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I membri di cui ai punti *a)* e *b)* del precedente comma sono eletti rispettivamente dai docenti e dagli studenti componenti il consiglio di ateneo, contestualmente alle elezioni per la nomina della giunta di ateneo.

La carica di membro del consiglio dell'Opera è incompatibile con quella di membro del consiglio di ateneo.

Il consiglio dell'Opera elegge nel suo seno un Presidente ed un vice presidente.

Per la durata del suo ufficio il presidente dell'Opera gode di una indennità di carica e, se docente, può essere esonerato dall'insegnamento, sentito il dipartimento interessato.

L'Opera è retta da un regolamento approvato dal ministro della pubblica istruzione che ne approva altresì le modificazioni.

L'Opera universitaria dispone di locali e si avvale di personale dipendente dall'università, in misura adeguata alla necessità, secondo un organico approvato dal consiglio di ateneo su proposta dell'Opera stessa.

Per quei casi particolari in cui la natura delle prestazioni non consenta di avvalersi di personale dell'università, il ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, stabilirà con apposito decreto le condizioni di assunzione e il trattamento del personale addetto ai servizi.

Le deliberazioni delle Opere universitarie sono soggette al controllo del Comitato regionale di controllo di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, per quanto concerne la loro conformità alla deliberazione della regione.

Vale in ogni caso anche nei confronti delle Opere la norma prevista nell'articolo 52 ».

39. 15

IL GOVERNO

All'emendamento 39.15, al quarto comma, dopo le parole: « Giunta di ateneo » sostituire le parole: « i membri di cui al punto c) del comma stesso sono scelti in modo da assicurare la partecipazione delle minoranze » con le altre: « In caso di mancata partecipazione degli studenti al Consiglio di ateneo o di mancata elezione, da parte degli

studenti stessi, di propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dell'Opera, il Consiglio di ateneo procede all'elezione nel proprio seno di altri quattro membri scelti, ove possibile, fra gli studenti ».

39. 15/1

CARRARO ed altri

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. Signor Presidente, ho già illustrato il sub-emendamento; volevo solo dare conto ora della formulazione che ha lasciato perplesso il senatore Sotgiu. (*Interruzioni dei senatori Sotgiu e Perna*). Se gli onorevoli colleghi avranno la bontà di ascoltarmi, potranno accorgersi che le ipotesi previste nel sub-emendamento sono due: o che gli studenti non partecipino al consiglio di ateneo, o che, partecipandovi, non intendano provvedere all'elezione dei loro rappresentanti nel consiglio dell'opera. Poichè nel sub-emendamento è detto che il consiglio d'ateneo procede alla elezione nel proprio seno di quattro membri « scelti ove possibile fra gli studenti » la dizione « ove possibile » ha il seguente significato: che, se gli studenti non fanno parte del consiglio di ateneo, non è ovviamente possibile che questo elegga nel proprio seno membri scelti tra gli studenti; se viceversa gli studenti sono presenti nel consiglio di ateneo, allora questo, essendo possibile, sceglie fra gli studenti i quattro membri. Se gli studenti però rifiutano la nomina, il consiglio può scegliere fra altri membri.

Con ciò mi sembra che risulti chiaro il testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alle modifiche proposte dalla maggioranza della Commissione all'emendamento 39.15 nonchè al sub-emendamento 39.15/1 nel testo modificato.

D I N A R O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anche di fronte al nuovo testo dell'emendamento 39.15 non posso che confermare il voto contrario della nostra parte politica già preannunciato dal presidente del mio Gruppo senatore Nencioni.

In particolare vorrei far osservare che alla lettera c) del terzo comma del nuovo testo si dice: « quattro rappresentanti della regione nel cui territorio ha sede l'università eletti in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze nonché una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ». Ora, a prescindere dalla considerazione che con quattro membri si vorrebbe allo stesso tempo assicurare la rappresentanza della regione — evidentemente della maggioranza e in più delle minoranze — e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ci sembra che la formulazione in questione collochi le organizzazioni sindacali come organi della regione in quanto si parla di rappresentanti delle organizzazioni sindacali eletti in nome e per conto della regione, come rappresentanti della regione. Ora non ci sembra davvero che le organizzazioni sindacali possano essere considerate organi della regione e che quindi i loro rappresentanti possano essere eletti contestualmente agli altri rappresentanti negli organi di governo dell'università. Queste osservazioni confermano le nostre perplessità anche di fronte al nuovo testo, per cui ribadiamo la nostra opposizione all'emendamento del Governo e al sub-emendamento che è stato proposto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il sub-emendamento 39.15/1 presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.15, presentato dal Governo nel testo risultante dalle modifiche proposte dal relatore e dall'approvazione del sub-emendamento 39.15/1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Avverto che di conseguenza sono preclusi gli emendamenti 39.2, 39.1, 39.3, 39.4, 39.13, 39.5, 39.6, 39.7 e 39.8.

Ricordo che gli articoli da 40 a 60 sono già stati esaminati ed approvati.

Passiamo quindi all'articolo 61.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, debbo chiedere che si accantoni la discussione del complesso di articoli che vanno dal 61 al 65 compreso, che costituiscono un sistema unitario attinente all'inquadramento, con norma transitoria, dei docenti; problema estremamente delicato e complesso per il quale stiamo approntando un nuovo testo ed un nuovo sistema che speriamo di poter presentare nel giro di pochissimo tempo, vorrei augurarmi addirittura nella giornata di domani.

Questa esigenza in un certo senso è risultata comune a tutti i Gruppi (ne abbiamo discusso questa mattina) anche perchè è giusto che su questo punto così delicato della legge si possa avere un confronto. Accantonando stasera questi articoli, si potrebbe senz'altro esaminare l'articolo 66 e procedere oltre. Bisognerebbe però, onorevole Presidente, accantonare anche l'articolo 67 per un puro fatto formale in quanto esso richiama, e non può non farlo, il sistema transitorio.

Pertanto dobbiamo esaminare l'articolo 66, saltare l'articolo 67 e procedere dal 68 in poi rapidissimamente.

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Signor Presidente, la conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha deciso che entro questa settimana il disegno di legge al nostro esame debba essere concluso. Purtroppo con i rinvii che continuamente vengono proposti dal Governo ci sembra abbastanza ipotetica la possibilità di arrivare alla conclusione del dibattito entro questa settimana.

Non consentiamo con le considerazioni fatte dall'onorevole Ministro; tuttavia, ove mai la maggioranza ritenesse di dover accantonare questi articoli, potremmo accedere alla richiesta solamente alla condizione che entro la giornata di domani il Senato possa almeno esaminare gli articoli accantonati relativi al tempo pieno, perchè la condizione affinchè il Senato possa arrivare entro la fine della settimana alla conclusione della discussione sul disegno di legge in esame è che rapidamente si pervenga all'esame degli articoli accantonati relativi al tempo pieno dei docenti. Su ciò aspettiamo una risposta da parte della maggioranza.

* M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Ho detto che entro domani presenteremo i testi degli articoli dal 61 al 65; spero di presentare addirittura il testo relativo al tempo pieno; ma, poichè sul tempo pieno c'è ancora qualche esigenza di raccordo — attendo delle risposte sui problemi di carattere finanziario — qualora non riuscissimo ad esaminare questo problema nella giornata di domani, lo faremo al più presto.

Certamente, però, nella giornata di domani bisognerà avere i testi degli articoli che ora accantoniamo.

R O M A N O . Che cosa significa al più presto, signor Ministro?

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Senatore Romano, l'interesse a concludere l'esame di questa legge al più presto, creda pure, è del Governo ed ho motivo di ritenere che il Governo abbia questo interesse più dell'opposizione, se non altro per un principio istituzionale. Sarebbe, infatti, veramente paradossale che l'opposi-

zione, che sistematicamente vota contro tutti gli articoli della legge, sia più interessata del Governo all'approvazione.

Il Governo farà in modo di mettere in condizioni il Senato di poter sciogliere i nodi rimasti accantonati prima della fine della settimana.

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non comprendo la richiesta del collega Romano il quale sostiene che bisogna a qualunque costo varare la legge subito. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la legge si dovrà varare; ormai siamo a buon punto e probabilmente, anzi certamente si approverà.

R O M A N O . Il Presidente del suo Gruppo si è dichiarato d'accordo.

C H I A R I E L L O . Precisamente; ma dal momento che il Ministro dichiara che ha ancora delle perplessità e chiede un po' di tempo — senza l'assillo della mezz'ora o delle due ore — per esaminare meglio alcune questioni, ritengo che non solo per riguardo alla persona del Ministro, ma proprio per la legge stessa, dobbiamo dare la possibilità al Ministro di poterci presentare un testo idoneo.

Caro collega Romano, tutti vogliamo che si faccia una buona legge e se per far ciò bisognerà aspettare dieci giorni o quindici giorni, non credo che cadrà l'Italia per questo. Questo è il nostro pensiero. L'abbiamo ribadito più volte, eppure bisogna lavorare sotto il pungolo, come il bue sotto l'aratro, per fare subito, subito, senza perdere un momento, questa legge che si deve assolutamente varare. E noi la variamo questa legge. Chi legge attentamente gli articoli dal 61 in poi si accorge che si tratta di articoli molto pesanti e molto impegnativi per tutta la riforma universitaria. Pertanto, se il Ministro ci viene a dire: con-

sentitemi di studiarli e di rivederli, non dobbiamo dire che assolutamente per domani ciò deve essere fatto. Vogliamo fare una buona legge: non si tratta in questo caso di fare una leggina; qui stiamo facendo una grande legge che impegna il mondo della cultura italiana forse per decenni, e vogliamo barattarla così? Allora barattiamola; però tengo a precisare qual è il punto di vista del Partito liberale.

PRESIDENTE. Resta quindi stabilito l'accantonamento degli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 67.

Passiamo all'articolo 66. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 66.

(Professori con qualifica di fuori ruolo o in posizione speciale)

Ai professori universitari i quali siano in possesso, alla data di applicazione della presente legge, della qualifica di professori fuori ruolo di cui agli articoli 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498, e 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, continuano ad applicarsi le disposizioni che li concernono, vigenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.

I professori aventi titolo, sino all'entrata in vigore della presente legge, a norma di quanto disposto dalla legge 22 dicembre 1959, n. 1120, alla conservazione dell'ufficio di professore di ruolo fino a tutto l'anno accademico in cui compiono il settantacinquesimo anno di età, all'atto del collocamento a riposo nei termini stabiliti dall'articolo 20 della presente legge, acquisiscono il diritto a stipulare, anche con il dipartimento di provenienza, e in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma dell'articolo 30, un contratto di associazione rinnovabile sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 66.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Sopprimere l'articolo.

66.4 CINCIARI RODANO Maria Lisa, PELLICANÒ, FORTUNATI, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, PAPA, ROSSI, PIOVANO

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano la qualifica di professore universitario di ruolo, straordinario od ordinario, e che non avranno raggiunto la massima classe di stipendio al settantesimo anno di età, continuano parimenti ad applicarsi le disposizioni che li concernono secondo la legislazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

66.2 BATTISTA, GENCO, CORRIAS Efisio, COLELLA, PICCOLO

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« A coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano la qualifica di professore universitario di ruolo, straordinario od ordinario, e che non abbiano raggiunto la massima classe di stipendio continuano parimenti ad applicarsi le disposizioni che li concernono secondo la legislazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

66.3 BALDINI

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« I professori aventi titolo a norma di quanto disposto dalla legge 22 dicembre 1959, n. 1120, alla conservazione dell'ufficio di professore di ruolo fino a tutto l'anno accademico in cui compiono il settantacin-

quesimo anno di età, conservano tutti i diritti già ad essi conferiti ».

66.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Il nostro emendamento 66.4, soppresivo dell'articolo, si illustra da sè.

B A L D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L D I N I . Il mio emendamento 66.3 è identico al 66.2. Con esso si tende ad eliminare la sperequazione che si verifica al primo comma dell'articolo 66, perchè si crea una differenza fra i professori anziani fuori ruolo e i professori anziani di ruolo ordinario e straordinario. Infatti ai primi viene applicato lo spirito dell'articolo 66, per cui possono arrivare fino al settantacinquesimo anno di età; ai secondi invece viene applicato il disposto di cui all'articolo 20 di questo disegno di legge, che fissa il settantesimo anno di età di pensionamento.

Chiedo che per coloro che sono in servizio come professori di ruolo e che non abbiano raggiunto la massima classe di stipendio, si continuino ad applicare le disposizioni che li concernono secondo la legislazione vigente prima della entrata in vigore della presente legge.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a noi sembra — questa è la ragione della presentazione del nostro emendamento sostitutivo del secondo comma — che il disegno di legge governativo venga a ledere diritti quesiti nei confronti di quei

professori che hanno titolo alla conservazione dell'ufficio di professore di ruolo fino a tutto l'anno accademico in cui compiono il settantacinquesimo anno di età.

Proponiamo la conservazione integrale di tali diritti, anche per i casi dovuti a meriti antifascisti; per questo abbiamo proposto e manteniamo l'emendamento 66.1 che è così concepito: « I professori aventi titolo, a norma di quanto disposto dalla legge 22 dicembre 1959, n. 1120, alla conservazione dell'ufficio di professore di ruolo fino a tutto l'anno accademico in cui compiono il settantacinquesimo anno di età, conservano tutti i diritti già ad essi conferiti ». Diversamente, onorevoli colleghi, lo ripetiamo, si verificherebbe un fatto ingiusto: la lesione di diritti quesiti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore non può accettare l'emendamento 66.4 che propone la soppressione dell'articolo perchè ritiene opportuno conservare l'articolo ai fini dell'economia della legge.

Nell'emendamento 66.3, presentato dal senatore Baldini, si chiede che possano rimanere nei ruoli dello Stato anche oltre il limite stabilito dalla legge coloro che non hanno raggiunto l'ultima classe di stipendio, che fino a ieri era coefficiente 1.040. Comprendo l'intenzione del senatore Baldini e la Commissione è disposta ad accettare, se non l'emendamento, lo spirito che lo ha dettato.

Potremmo avere, con l'immissione dei vincitori dei concorsi di cui alle norme transitorie, insegnanti che entrano in ruolo in età relativamente più avanzata e che, quando compiranno i settanta anni di età, potrebbero non aver raggiunto neanche il minimo pensionabile. Di fronte a tale fatto, la Commissione è disposta a trovare una soluzione. A questo proposito il senatore Carraro proporrà ora un'aggiunta all'emendamento 66.3.

Il relatore dichiara poi di non poter accettare l'emendamento 66.1, ma vuol far notare che in parte questo problema è stato

risolto in un articolo concernente i professori associati, già approvato: in tale articolo abbiamo scritto che possono essere associati presso altre università anche docenti che sono stati collocati a riposo. Perciò, coloro che sono stati collocati a riposo a settanta anni possono essere associati presso un'altra università.

Quanto abbiamo già approvato assorbe in parte la proposta contenuta nell'emendamento 66.1.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. Propongo che all'emendamento 66.3, illustrato dal senatore Baldini, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fino al momento in cui essi raggiungono la anzianità necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione e comunque non oltre il termine dell'anno accademico in cui compiono il settantacinquesimo anno di età ». Questa aggiunta mira non tanto a consentire a questi professori di rimanere fuori ruolo fino a quando raggiungono il massimo della classe di stipendio, quanto, eventualmente, fino al settantacinquesimo anno di età, affinché possano conseguire la pensione.

Mi pare che sia una ragione di ordine civile e umano a suggerire l'accoglimento di questa aggiunta.

PRESIDENTE. Senatore Baldini, accetta l'integrazione proposta dal senatore Carraro all'emendamento 66.3?

BALDINI. Se con l'aggiunta proposta dal senatore Carraro si arriva a cogliere lo spirito della prima parte del mio emendamento e si assicura la pensione a tutti, l'accetto.

CARRARO. Senatore Baldini, con l'aggiunta che ho proposto si cerca di assicurare la pensione a tutti perchè si aggiungono cinque anni alla durata del servizio, ma non possiamo modificare la legge generale che richiede comunque un periodo di 19 anni, sei mesi ed un giorno.

A settantacinque anni la pensione viene per tutti anche adesso e quindi anche secondo la legislazione vigente i docenti non potrebbero conseguire la pensione se non avessero quella determinata anzianità.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, il Governo è contrario all'emendamento 66.4 e all'emendamento 66.1, mentre è favorevole all'emendamento 66.3, con l'integrazione del senatore Carraro.

PRESIDENTE. Senatore Maria Lisa Cinciari Rodano, insiste per la votazione dell'emendamento 66.4?

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 66.4, presentato dal senatore Maria Lisa Cinciari Rodano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Genco, insiste per la votazione dell'emendamento 66.2?

GENCO. Ritiro l'emendamento per aderire all'emendamento 66.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 66.3, presentato dal senatore Baldini, con l'aggiunta proposta dal senatore Carraro. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Dinaro, insiste per la votazione dell'emendamento 66.1?

DINARO. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 66.1, presentato dal senatore

Nencioni e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 66 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Ricordo che è stato accantonato l'articolo 67 per le ragioni già esposte dall'onorevole Ministro. Passiamo quindi all'articolo 68. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 68.

(*Norme sugli incarichi, sui comandi e sui contratti d'associazione*)

Fino alla costituzione dei dipartimenti, continuano ad avere applicazione le norme sugli incarichi di insegnamento e sulle procedure per il loro conferimento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Susseguentemente e fino all'avvenuto inquadramento dei vincitori dei concorsi speciali di cui all'articolo 64, agli assistenti ed ai lettori di lingua straniera di ruolo, ai tecnici laureati di ruolo, ai professori delle scuole secondarie ed al personale della carriera direttiva in ruolo presso altre amministrazioni statali, possono essere annualmente affidate funzioni di insegnamento ufficiale presso le università.

Tali funzioni sono conferite per comando, su proposta del dipartimento interessato, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Al personale comandato di cui ai due commi precedenti, non appartenente ai ruoli universitari, si applicano le norme sul pieno tempo di cui ai primi sei commi dell'articolo 27 della presente legge. Il personale comandato appartenente ai ruoli universitari continuerà ad assolvere i compiti inerenti al ruolo di appartenenza, compatibilmente con gli obblighi connessi con la funzione di insegnamento.

Il personale comandato non appartenente ai ruoli universitari non può superare, ogni anno, le trecento unità.

Con i docenti incaricati di insegnamento ufficiale alla data di entrata in vigore della presente legge, che non vengano assunti in ruolo per concorso, possono essere stipulati contratti di associazione anche di durata superiore ad un triennio, immediatamente rinnovabili, e in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma dell'articolo 30, con il trattamento economico in godimento.

I docenti associati con contratti stipulati in forza del disposto di cui al precedente comma esercitano i diritti elettorali attivi e passivi del docente di ruolo, con esclusione della sola eleggibilità nelle commissioni di concorso a docente universitario.

Le spese derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo, sono iscritte, qualora non vi siano già imputate, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in apposito capitolo della rubrica concernente la istruzione universitaria.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

L I M O N I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Fino alla costituzione dei dipartimenti, continuano ad avere applicazione le norme sugli incarichi di insegnamento e sulle procedure per il loro conferimento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Con i docenti incaricati di insegnamento ufficiale alla data di entrata in vigore della presente legge, che non vengano assunti in ruolo per concorso, possono essere stipulati contratti di associazione anche di durata superiore ad un sessennio, immediatamente rinnovabili, e in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma dell'articolo 30, con il trattamento economico in godimento.

I docenti associati con contratti stipulati in forza del disposto di cui al precedente comma esercitano i diritti elettorali attivi e passivi del docente di ruolo, con esclusio-

ne della sola eleggibilità nelle commissioni di concorso a docente universitario.

Le spese derivanti dall'applicazione della norma contenuta nel comma secondo del presente articolo, sono iscritte, qualora non vi siano già imputate, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in apposito capitolo della rubrica concernente l'istruzione universitaria ».

68.2 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto comma.

68.5 CINCIARI RODANO Maria Lisa, PELLICANÒ, FARNETI Ariella, FORTUNATI, BONAZZOLA RUHL Valeria,
PIOVANO, PAPA, ROSSI

In via subordinata all'emendamento 68.2, al secondo comma, dopo le parole: « all'articolo 64 » inserire le altre: « e all'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 65 ».

68.3 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Al terzo comma, sostituire le parole: « su proposta del dipartimento interessato », con le altre: « su proposta della facoltà interessata ».

68.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Al sesto comma, sostituire le parole: « possono essere stipulati contratti di associazione anche di durata superiore ad un triennio, immediatamente rinnovabili, » con le altre: « possono essere stipulati contratti di associazione rinnovabili una sola volta ».

68.6 SOTGIU, PELLICANÒ, CINCIARI RODANO Maria Lisa, PAPA, ROMANO,
PIOVANO, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria

Al sesto comma, sostituire le parole: « Con i docenti incaricati di insegnamento ufficiale alla data di entrata in vigore della presente legge, che non vengano assunti in ruolo per concorso, possono essere stipulati contratti di associazione », con le altre: « Con i docenti, incaricati di insegnamento ufficiale alla data di entrata in vigore della presente legge, che non vengano assunti in ruolo per concorso, sono stipulati, a domanda degli interessati, contratti di associazione ».

68.4 COLELLA

All'ottavo comma, sostituire le parole: « Le spese derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo, » con le altre: « Le spese derivanti dall'applicazione delle norme contenute nel presente articolo ».

68.7 SOTGIU, PELLICANÒ, CINCIARI RODANO Maria Lisa, PAPA, ROMANO,
PIOVANO, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria

Al primo comma, dopo le parole: « sugli incarichi di insegnamento » inserire le altre: « , sui comandi ».

68.8 IL GOVERNO

Sopprimere i commi secondo, terzo, quarto e quinto.

68.9 IL GOVERNO

Sostituire il sesto comma con il seguente: « I docenti incaricati di insegnamento ufficiale alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'incarico per i tre anni accademici successivi. Entro lo stesso periodo, e sempre che siano incaricati da almeno tre anni, essi hanno facoltà di optare per l'immissione, col coefficiente corrispondente al numero di anni d'incarico, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti di cui all'articolo 69. Qualora non esercitino tale opzione, possono essere con loro stipulati contratti di associazione, immediatamente rinnovabili, e in soprannumero rispetto al-

l'aliquota stabilita dal primo comma dell'articolo 30, col trattamento economico in godimento ».

68. 10

IL GOVERNO

Dopo il sesto comma inserire il seguente:
« La facoltà di opzione di cui al comma precedente non compete ai docenti incaricati di insegnamento che appartengono ad altro ruolo dello Stato ».

68. 11

IL GOVERNO

G E R M A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E R M A N Ò . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, confrontando il nostro emendamento 68.2 con lo emendamento 68.10 presentato dal Governo, rileviamo che la sostanza del nostro emendamento viene riportata nell'emendamento governativo. Pertanto, poichè il Governo ha accolto la sostanza del nostro emendamento lo ritiriamo.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, gli emendamenti del Governo sono intesi a semplificare l'articolo 68 consentendo, con l'aggiunta al primo comma dell'espressione « sui comandi », che il sistema attuale resti in vita, sia per gli incarichi di insegnamento sia per i comandi, con le relative procedure fino alla costituzione dei dipartimenti; dopo di che non ha più ragion d'essere il perpetuarsi di un sistema di comandi. Ecco perchè, in maniera identica a quanto già proposto con l'emendamento 68.5 del senatore Cinciari Rodano e di altri senatori, il Governo propone di sopprimere i commi secondo, terzo, quarto e quinto.

Infine, dopo il sesto comma, restando per il resto il testo della Commissione invariato,

ho proposto che la facoltà di opzione compete a tutti tranne a quei docenti incaricati di insegnamento che appartengono ad altro ruolo dello Stato.

Questo è fin troppo ovvio, perchè altrimenti questi avrebbero una specie di privilegio, essendo di un ruolo diverso, nel poter fare questa opzione.

Sostanzialmente dunque il testo della Commissione resta invariato, tranne tutta la parte relativa ai comandi, per cui vale la normativa vigente fino alla costituzione dei dipartimenti.

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Signor Presidente, gli emendamenti 68.6 e 68.7 si illustrano da sè.

G E R M A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E R M A N Ò . Ritiriamo l'emendamento 68.3.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Ritiriamo l'emendamento 68.1.

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del senatore Colella, l'emendamento 68.4, da lui presentato, è decaduto.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di tutto una parola ed un giudizio sugli emendamenti proposti dal Governo. Il relatore è d'accordo sull'emendamento 68.8; è d'accordo anche sull'emendamento 68.9. È d'accordo, ma prima vorrebbe dire due parole, sull'emendamento 68.10, che può apparire una proposta nuova, molto innovativa.

Lo scopo di questa proposta è di garantire agli attuali incaricati d'insegnamento universitario che evidentemente non siano in ruolo come assistenti o che non siano professori ordinari che abbiano l'incarico interno, una certa tranquillità per quanto riguarda il loro futuro. Questo emendamento dice prima di tutto che, chi ha un incarico di insegnamento, può conservarlo per gli altri tre anni successivi all'approvazione della legge. In questo periodo l'incaricato ha una possibilità di opzione.

La possibilità di opzione o di scelta lo pone di fronte all'alternativa di entrare nel ruolo degli assistenti. Questo vorrebbe dire che, entrando in ruolo, ha la garanzia del futuro ed entrerebbe nel ruolo non con il coefficiente iniziale ma con quello corrispondente agli anni di incarico, che conterebbero come gli anni di ruolo da assistente; perciò entrerebbe con quell'ex coefficiente il cui massimo, salvo errore, è 580.

Se l'incaricato non desidera optare per il ruolo di assistenti, allora — dice l'emendamento del Governo — non ha diritto ma può diventare professore associato. Mentre però per i normali professori associati abbiamo già approvato un apposito articolo e per essi sono previsti contratti a termine non immediatamente rinnovabili, questi invece hanno contratti immediatamente rinnovabili. Poichè nell'articolo a proposito degli associati abbiamo stabilito che il loro numero non può superare il 10 per cento dell'organico dei professori, per i professori incaricati il 10 per cento può essere superato per cui possono essere collocati in soprannumero rispetto a quell'aliquota: cioè, in poche parole, il proposito del Governo tende a dare agli incaricati la sicurezza di non perdere il posto in quanto riceveranno lo stipendio come assistenti. In questo caso, non solo avranno uno stipendio, ma attraverso il complesso meccanismo del ruolo anche la pensione. Però, con questa legge si vuole anche dire a questi professori che, se può sembrare una degradazione — sono due figure diverse quella dell'assistente e quella dell'incaricato — ed essi vogliono continuare nel loro insegnamento, possono assumere la figura di professore associato e ri-

manere come associati per un periodo continuamente rinnovabile anche immediatamente.

Anche se il Ministro l'aveva già illustrato, ho voluto dare qualche spiegazione su questo emendamento perchè non tutti sono adentro a questi problemi ed ho voluto mostrare quale sia la finalità di questa proposta del Governo che ha anche una motivazione umana.

Detto questo mi sembra che sia abbastanza facile rispondere ai vari emendamenti che in parte sono stati ritirati o assorbiti. Per quanto riguarda infatti l'emendamento 68.2, come ha detto il senatore Germanò, questo è stato in gran parte assorbito. Per quanto riguarda invece l'emendamento 68.6 presentato dal senatore Sotgiu, dopo l'illustrazione dell'emendamento del Governo, non è possibile accettarlo perchè non mi sembra molto umano. Infatti è intenzione del Governo garantire ai professori incaricati un avvenire, una sicurezza, mentre con questo emendamento si stabilisce che possono essere stipulati contratti di associazione rinnovabili una sola volta. Ciò vuol dire che, siccome è un contratto a tempo, dopo non può più essere dato alcun incarico. Perciò lo ritengo inaccettabile.

Per quanto riguarda l'emendamento 68.7, siccome l'emendamento del Governo propone la soppressione dei commi secondo, terzo, quarto e quinto, mi pare che tale emendamento sia assorbito.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* **M I S A S I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole ai propri emendamenti e non può quindi accettare l'emendamento 68.6. In quanto all'emendamento 68.7 secondo me si tratta di una questione formale. D'altra parte, siccome effettivamente il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono eliminati, resta solo il sesto comma. Perciò credo che sia anche inutile questo emendamento perchè è sufficiente il sesto comma.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo di chiarire alcune questioni che sono implicite ed esplicite negli emendamenti presentati dal Governo.

Con il primo emendamento si dice che le disposizioni in atto sui comandi, oltre che sugli incarichi, persistono sino alla costituzione dei dipartimenti. Abbiamo già stabilito con una norma che il dipartimento entra in funzione dall'anno accademico 1972-1973. Abbiamo una visione esatta di quanti sono oggi gli incarichi? E non parlo di incarichi interni: parlo di incarichi esterni. Ebbene, sono diverse migliaia. Ed allora non è sufficiente prorogare o non prorogare: vi sono persone che si spostano e persone che muoiono. Se tutte le disposizioni sugli incarichi cessano con la costituzione del dipartimento, come si provvede agli insegnamenti, come si provvede ai corsi? Fra l'altro avete soppresso il secondo comma. Come si provvede dunque in attesa dello espletamento dei concorsi e dell'immissione nei ruoli? Non potete certo pensare che il titolare di un insegnamento ad un certo punto faccia 3, 4, 5 corsi! Vi sono corsi di laurea in cui per il 90 per cento oggi gli insegnanti sono soltanto incaricati. La vita universitaria non è statica, è una vita in movimento; vi sono persone che si spostano continuamente. Come provvedere allora nella fase di transizione?

La seconda questione è di forma e di sostanza. Stiamo facendo una legge che è rivolta agli universitari. Ebbene l'emendamento 68.10 dice: « I docenti » — cioè tutti — « incaricati di insegnamento ufficiale alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'incarico per i tre anni accademici successivi ». Tutti, come ho detto, quindi anche i professori di ruolo: cominciamo col chiarire questo. I docenti incaricati di insegnamento ufficiale, infatti, sono tutti...

C H I A R I E L L O . Perchè anche i professori di ruolo?

F O R T U N A T I . Perchè sono docenti incaricati di un insegnamento ufficiale. Oltre ad avere la titolarità, il professore di ruolo può avere l'incarico di un insegnamento ufficiale. Qual è allora l'intenzione reale? Bisogna chiarirla dal momento che tutti conservano l'incarico per tre anni.

Dice ancora l'emendamento: « essi » — cioè tutti, anche i professori di ruolo, anche gli assistenti di ruolo che sono incaricati — « hanno facoltà di optare per l'immissione... nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ». Ma possiamo scrivere una norma simile? Non possiamo, onorevoli colleghi. Volete dire ad un professore di ruolo e ad un assistente di ruolo che hanno la facoltà di optare per entrare nel ruolo ad esaurimento degli assistenti? Bisogna che le cose siano chiare, la norma deve essere esplicita. A chi si rivolge allora il contenuto del primo periodo? Il secondo periodo evidentemente deve rivolgersi soltanto agli incaricati esterni, che non siano in ruolo presso altre amministrazioni dello Stato. In questo modo la dizione ha senso. Ma se non si precisa la portata del primo periodo e la portata del secondo periodo, si commettono degli errori di forma e di sostanza.

A scanso di ogni responsabilità nell'interpretazione della norma, ho voluto parlare in modo chiaro ed esplicito. Infatti per la prima volta si andrebbe contro il principio, valido fino ad ora, che la proroga degli incarichi vale per tutti tranne che per i professori aggregati e per i professori di ruolo.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . Anch'io ritenevo necessario un intervento per meglio chiarire gli emendamenti 68.10 e 68.11 ed in ciò sono stato preceduto, almeno parzialmente, dal collega Fortunati.

Per quanto riguarda il primo dei problemi sollevati dal senatore Fortunati, cioè come provvedere nel periodo intermedio tra l'istituzione del dipartimento e i tre anni di cui si parla nell'emendamento 68.10,

credo che, sia pure in modo molto più succinto, dovremmo ripristinare l'insieme dei commi secondo, terzo, quarto e quinto, che sono stati soppressi, sostituendoli con un solo comma secondo il quale, qualora nel termine dei tre anni previsti dal sesto comma venga meno un insegnamento tenuto per incarico, il medesimo insegnamento può essere affidato per comando ad una di quelle categorie che già erano previste nel testo della Commissione, cioè agli assistenti di ruolo ad esaurimento, ai lettori di lingua straniera, ai tecnici laureati di ruolo, ai professori delle scuole secondarie o al personale della carriera direttiva in ruolo presso altre amministrazioni statali. L'opportunità di questa correzione è data dal fatto che l'istituto dell'incarico decade, secondo quanto dice la legge, nel momento in cui si istituisce il dipartimento. Peraltro al comma sesto si afferma che i docenti incaricati di insegnamento ufficiale alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'incarico per tre anni. Ecco il quesito posto dal senatore Fortunati e che faccio mio: cosa può succedere nel caso in cui, una volta istituito il dipartimento, e quindi decaduto l'istituto dell'incarico, un insegnamento attualmente tenuto per incarico nei due anni intermedi tra il primo e il terzo venga ad essere vuoto? Bisogna allora avvalersi per questi due anni dell'istituto del comando che già era stato previsto nella norma della Commissione. Credo che questa formulazione riduca drasticamente la complicatezza del testo nella stesura della Commissione, attraverso un semplice comma che chiarisce questi problemi.

Per quanto riguarda l'altra questione posta dal senatore Fortunati, cioè l'incertezza di dizione che egli ha rilevato nell'emendamento 68.10 circa la migliore individuazione dei docenti incaricati di insegnamento ufficiale, il senatore Fortunati chiede se si tratta di tutti gli incaricati interni ed esterni o se si tratta solo degli incaricati esterni; inoltre se questa precisazione si riferisce al primo o al secondo periodo. Credo che il problema basterebbe risolverlo in sede di emendamento 68.11 là dove il Governo indica che « la facoltà di opzione di cui al

comma precedente non compete ai docenti incaricati di insegnamento che appartengano ad altro ruolo dello Stato ». Ritengo che basterebbe inserire in questo emendamento dopo le parole: « che appartengano », le parole: « ai ruoli universitari o ad altro ruolo dello Stato ». Vale a dire: il diritto di opzione, evidentemente, non può essere esercitato da quei docenti universitari incaricati i quali siano già in ruolo o in qualità di docenti o in qualità di assistenti. Con questa semplicissima modificazione dello emendamento 68.11 penso che veniamo incontro alla richiesta, che mi pare giusta, del senatore Fortunati.

B E T T I O L . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E T T I O L . Vorrei avanzare una proposta. Il Senato sa perfettamente che durante la discussione di carattere generale ho preso la parola per esprimere delle forti critiche contro questa determinata legge; però, con tutta disciplina, credo che ogni senatore mi darà atto del fatto che ho votato tutti gli emendamenti proposti dal Governo e dalla Commissione. L'ho fatto ieri, lo farò domani con disciplina, con senso di onestà e di rispetto. Però, avendo seguito in questi giorni la discussione altissima ed interessantissima, mi sono accorto che essa oltre ad essere altissima e qualificata, è anche molto confusa e molto difficile da seguire per le contraddizioni che vengono espresse anche in emendamenti presentati dal Governo; mi sono accorto poi che la Commissione non ha sempre le idee chiare, non perchè i cervelli non siano chiari ma perchè la chiarezza si ottiene solo attraverso una lenta maturazione ideologica che avviene tramite la discussione accesa o serena, in ogni caso qualificata e qualificante, in seno alla Commissione.

Abbiamo qui parecchi articoli che sono stati rinviati perchè le idee non sono ancora chiare. Ci imbattiamo oggi in questo emendamento sugli incaricati, e condivido pienamente le osservazioni fatte dal collega di Bologna, l'insigne statistico Fortunati, mio

amico da tempo immemorabile (i capelli sono bianchi tanto in lui come in me). Penso che per chiarire tutte queste cose sia necessario un momento di ripensamento, come già proposi quando si discusse dei problemi di carattere generale perchè mi pareva che la legge sul tempo pieno, sulle carriere, sulle varie categorie di assistenti, di docenti, sui professori associati creasse veramente un labirinto inestricabile senza un adeguato riesame dei problemi stessi.

Siamo arrivati oggi ad un altro nodo gordiano. Come risolverlo? Con un colpo di spada, cioè un colpo di voto? Ma poi il nodo ritorna al pettine e nel momento applicativo sorgeranno problemi gravissimi, a tutto scapito dell'andamento dell'università. Ecco perchè mi permetto, in perfetta onestà di idee, non per rinviare l'approvazione della legge nè per ritardarla, di proporre che la legge venga ripresa in sede di Commissione e sui punti nevralgici riesaminata, onde il relatore e i nostri colleghi possano, dopo avere rimeditato i problemi ancora in sospeso, venire qui con idee più chiare di quanto, non per colpa loro, oggi e nei giorni passati abbiano dato prova. È una proposta esplicita che faccio; avrà il destino che avrà, ma almeno mi sono scaricato di un obbligo di coscienza.

P R E S I D E N T E . Senatore Bettiol, non posso mettere in votazione questa sua proposta che, al punto in cui siamo della discussione, ritengo anzi piuttosto dannosa, perchè rinvierebbe *sine die* l'approvazione del provvedimento, cosa da scongiurare nel modo più assoluto. Mi pare quindi che non ci sia che da raccomandare a tutti di compiere ogni sforzo per sveltire la procedura e per agevolare l'opera della Presidenza.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **M I S A S I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, mi pare che il discorso su questo articolo sia estremamente semplice ed anche le preoccupazioni avan-

zate dal senatore Fortunati rientrano in quelle normali riflessioni che ognuno di noi fa sulle stesse scelte precedenti, come è dimostrato dal fatto che il senatore Fortunati era firmatario di una proposta di soppressione dei commi sugli emendamenti, identica a quella posta dal Governo. Ringrazio il senatore Fortunati comunque per averci fatto riflettere su un vuoto che può essere colmato con l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Codignola, che può essere rapidamente inserito nel testo proposto dal Governo come un comma da porsi tra il primo e il sesto comma. Quanto a questo sesto comma, signor Presidente, credo che la proposta del senatore Codignola di inserire nell'emendamento 68.11 l'espressione: « che appartengano ai ruoli universitari o ad altro ruolo dello Stato » potrebbe risolvere il problema. Ma vorrei sapere se è proprio il caso di inserire questo inciso perchè, a parte i professori di ruolo, per i quali il fatto è pacifico perchè non è pensabile che il professore di ruolo debba scegliere tra il contratto di associazione e il posto di assistente, l'incaricato cosiddetto interno, che poi non è altro che l'assistente incaricato, al limite, se non facessimo la precisazione che invoca il senatore Fortunati e che il senatore Codignola concreta in un emendamento, potrebbe scegliere fra restare nel ruolo di assistente o fare un contratto di associazione. E perchè dovremmo togliere all'incaricato questa facoltà? Non è un problema toglierla, ma se gliela vogliamo lasciare, il testo proposto dal Governo chiaramente lo consente. Comunque, signor Presidente, non faccio obiezioni all'accoglimento dell'emendamento presentato dal senatore Codignola.

S O T G I U . Bisogna precisare che si tratta di docenti non di ruolo.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Basterebbe dire questo.

P R E S I D E N T E . Avverto che il senatore Codignola ha presentato un subemendamento all'emendamento 68.10 del Governo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

All'emendamento 68.10 aggiungere il seguente comma:

« Qualora nel termine di tre anni previsto dal sesto comma venga meno un insegnamento tenuto per incarico, il medesimo insegnamento può essere affidato per comando ad assistenti del ruolo ad esaurimento, a lettori di lingua straniera di ruolo, a tecnici laureati di ruolo, a professori delle scuole secondarie o a personale della carriera direttiva in ruolo presso altre amministrazioni statali ».

68.10/1

CODIGNOLA

F O R T U N A T I . In sede di coordinamento bisognerà cambiare il testo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 68.8, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 68.9, presentato dal Governo, identico all'emendamento 68.5, del senatore Sotgiu e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Sotgiu, insiste per la votazione dell'emendamento 68.6?

S O T G I U . Insisto per la votazione dell'emendamento 68.6, mentre ritiro lo emendamento 68.7.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 68.6, presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 68.10, presentato dal Governo, con il sub-emendamento proposto dal senatore Codignola ed accolto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 68.11, presentato dal Governo, con la modifica, proposta dal senatore Codignola, tendente ad inserire dopo la parola: « appartengano » le parole: « ai ruoli universitari o ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 68 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 69. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

Art. 69.

(Ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari)

Il ruolo degli assistenti ordinari previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, nonché dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni, è trasformato in ruolo ad esaurimento.

Gli assistenti in ruolo all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto alla prosecuzione della carriera in detto ruolo ad esaurimento, per svolgere, in tale posizione:

a) attività di ricerca e di studio,

b) attività di assistenza didattica agli studenti e di insegnamento, con speciale riguardo alle esercitazioni, secondo le indicazioni del dipartimento,

c) attività di collaborazione col dipartimento, in base a norme che saranno fissate, secondo lo stato giuridico in atto all'entrata in vigore della presente legge, nel regolamento del dipartimento di appartenenza, in cui sarà comunque previsto, per detto personale, un orario di servizio.

Per il ruolo ad esaurimento istituito a norma del presente articolo restano in vigore, entro i limiti stabiliti dal primo comma e, compatibilmente con le funzioni definite dal

secondo comma, le norme di cui al citato decreto legislativo n. 1172 del 1948 e successive modificazioni, nonché alla menzionata legge n. 349 del 1958.

Al personale di cui al presente articolo si applica quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 34.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 69.

B E R N A R D I N E T T I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

69.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

In via subordinata all'emendamento 69.1, al secondo comma, sopprimere la lettera c).

69.2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire il secondo e terzo comma con il seguente: « Fermo restando quanto disposto dalle norme di cui al precedente comma, le attività degli assistenti sono coordinate dal Consiglio di dipartimento, che assume le competenze attualmente spettanti al titolare della materia e al Consiglio di facoltà ».

69.4 IL GOVERNO

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente: « I concorsi a posti di ruolo di assistente, banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere espletati entro i cinque mesi successivi all'entrata in vigore della legge stessa ».

69.3 GIARDINA

G I A R D I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **G I A R D I N A .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'ipotesi più che augurabile che la presente legge entri in vigore con l'inizio del prossimo anno scolastico, cioè con il 15 ottobre, si potrebbe verificare la circostanza che si trovino ancora *in itinere* i concorsi per i posti di assistente.

Proprio nel corrente anno l'onorevole Ministro ha distribuito centinaia di posti in virtù del piano della scuola 1965-1970; quindi ci troveremmo nella situazione che questi concorsi, con una interpretazione restrittiva della legge, siano dichiarati sospesi, decaduti.

Pertanto, siccome è umano che le aspettative dei candidati non siano deluse e nello stesso tempo è interesse della vita universitaria che i concorsi per assistenti non si prolunghino alle calende greche, è opportuno porre un limite ed è per questo che ho presentato come ultimo comma all'articolo 69 l'emendamento 69.3.

M I S A S I , Ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **M I S A S I ,** Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, l'emendamento presentato dal Governo è estremamente semplificante. Infatti, sopprime il secondo e terzo comma dell'articolo 69 che erano intesi, soprattutto il secondo comma, a specificare di nuovo quali dovessero essere i compiti degli assistenti introdotti nel ruolo ad esaurimento e demanda invece al coordinamento del consiglio di dipartimento la definizione delle attività degli assistenti.

Pertanto il testo della Commissione resta integro nel primo comma e per il resto basta ciò che abbiamo proposto con l'emendamento 69.4.

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, noi non abbiamo presentato alcun emendamento su questo articolo, ma dato che si

tratta di materia molto importante è bene fare alcune precisazioni. La questione degli assistenti è una questione grossa poichè in questo momento la parte strutturale dell'università è piena di assistenti che sono entrati facendo dei concorsi — e non dei piccoli concorsetti — per titoli e per esami e che hanno dimostrato di saper fare quello che dovevano fare. Qui è stato ben chiarito quale sarà la loro prossima sistemazione. Si dice nell'articolo che questi assistenti in ruolo all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto alla prosecuzione della carriera in detto ruolo ad esaurimento per svolgere, in tale posizione, attività di ricerca e di studio, attività di assistenza didattica e via dicendo. Ma questo personale che, come si dice, è ad esaurimento è costituito in gran parte da giovani di 28, di 30, di 34 anni. Bisogna quindi pensare a costoro, perchè non si può creare un corpo di persone che per trent'anni debbono rimanere ferme in quel dato posto. Vorrei allora sapere se abbiamo almeno equiparato questi assistenti a quella categoria di ricercatori che è stata creata con la legge. Sono dei ricercatori costoro? Dal testo sembrerebbe di sì, ma vorrei che per lo meno dalla discussione risultasse chiaro che gli attuali assistenti, in quanto esercitano un'attività di ricerca e di studio, in quanto esercitano un'attività di assistenza didattica e via dicendo e collaborano col dipartimento, sono dei ricercatori a tutti gli effetti nel senso di poter aspirare al concorso del dottorato di ricerca.

Questo è un punto che va acclarato per tranquillizzare queste migliaia di giovani che oggi sono i migliori che si trovano nell'università.

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 69.1 e 69.2, del senatore Nencioni e di altri senatori, sono decaduti.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento del senatore Giardina corrisponde ad una sua preoccupazione. Egli è

preoccupato dal fatto che il primo comma dell'articolo 69 stabilisce che il ruolo degli assistenti è ad esaurimento, il che vuol dire che non si fanno altri concorsi per assistenti. Ora, poichè attualmente vi sono dei concorsi in atto, la preoccupazione del senatore Giardina è che se questi concorsi che sono in atto vengono espletati dopo l'approvazione della legge, c'è pericolo che in base a questo articolo i concorrenti possano non entrare in ruolo. Dovrei dire che questo pericolo non c'è poichè questa legge non è retroattiva: l'entrata in vigore di tutte le sue norme inizia dal giorno in cui, dopo l'approvazione dei due rami del Parlamento, la legge viene pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

* **G I A R D I N A .** Vorrei far presente che il dubbio c'è veramente poichè col primo comma si dice che il ruolo si trasforma in ruolo ad esaurimento, il che significa che è un ruolo che dal momento in cui la legge entra in vigore non potrà essere comunque alimentato. Intanto la legge, dal momento in cui entra in vigore, troverà centinaia di concorsi per assistenti *in itinere*.

B E R T O L A , relatore. Per me, se vogliamo accettare questo emendamento accettiamolo pure. Io voglio soltanto far notare questo: noi accettiamo l'emendamento, ma quando si dice che i concorsi debbono essere espletati entro i cinque mesi successivi all'entrata in vigore della legge, dobbiamo dare a questi cinque mesi un carattere ordinatorio, non perentorio.

Se per combinazione i concorsi durassero cinque mesi e un giorno, cosa succederebbe? Si annullerebbero tutti i concorsi? Se è un termine ordinatorio, cos'è? Un voto che noi facciamo?

Ovviamente sono d'accordo sull'emendamento del Governo.

C H I A R I E L L O . Rimangono le osservazioni che ho fatto io sulla posizione dei soggetti interessati. Qui si tratta di migliaia di giovani!

B E R T O L A , *relatore*. Si riferisce agli incaricati?

C H I A R I E L L O . Agli assistenti ordinari.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Siccome il senatore Chiariello ha fatto delle osservazioni, mi permetto di rispondergli io. Credo che non si possa dire che il ruolo ad esaurimento assimila queste persone senz'altro ai ricercatori, nel senso che li definisce giuridicamente come ricercatori, perchè i ricercatori costituiscono una figura nuova che nasce con la legge. Però indubbiamente essi sono stati già assimilati ai ricercatori in questo ruolo ad esaurimento sul piano della partecipazione agli organi di governo.

Infatti nelle norme relative ai consigli di dipartimento, ad esempio, ed anche — se non sbaglio — ai consigli di ateneo si è considerato questo gruppo di persone tra i ricercatori, cioè essi figurano in quella percentuale che riguarda i ricercatori. Quindi già questo costituisce un'analogia, un accostamento che serve a dare ulteriore garanzia in ordine alle preoccupazioni che ha il senatore Chiariello.

Nulla quaestio, ad esempio, sul fatto che questi del ruolo ad esaurimento possono partecipare al concorso del dottorato di ricerca: questo è fin troppo ovvio.

B E R T O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A , *relatore*. Siccome il Ministro non ha espresso contrarietà all'emendamento del senatore Giardina, per scrupolo vorrei proporre di allungare un po' questi termini per essere sicuri che poi i con-

corsi vengano ultimati. Invece di cinque mesi, propongo di fissare un anno; così siamo sicuri che i concorsi verranno portati a termine. Non vorrei che nascesse il pericolo della distruzione di tutti questi concorsi che sono in atto.

P R E S I D E N T E . Senatore Giardina, mantiene l'emendamento?

G I A R D I N A . Lo mantengo con la modifica proposta dal relatore, cioè con la fissazione del termine di un anno anziché di quello di cinque mesi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 69.4, proposto dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 69.3, presentato dal senatore Giardina, con la modifica, proposta dal relatore, tendente a sostituire le parole: « entro i cinque mesi successivi », con le altre: « entro l'anno successivo ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 69 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

D'ANDREA, CHIARIELLO, PREMOLI. — *Al Ministro dell'interno*. — Per conoscere quali misure si intende prendere per impedire che i comizi elettorali vengano disturbati od impediti con la violenza.

Nella giornata di lunedì 24 maggio 1971, il professor Medi e lo stesso sindaco di Roma sono stati oggetto di gravi violenze e il sindaco non ha potuto parlare: fatti di tale gravità non si sono mai verificati dai giorni della Liberazione ad oggi.

Indipendentemente dai partiti e dagli uomini che devono sopportare la violenza degli avversari, il fenomeno rivela una condizione di estrema gravità e va prontamente fronteggiato per impedire il deteriorarsi della già grave situazione politica. (interp. - 457)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BERNARDINETTI, Segretario:

PREMOLI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Di fronte alle profonde inquietudini che turbano Venezia, e in specie le categorie economiche locali, nonchè gli ambienti culturali e cinematografici, per l'inqualificabile ritardo delle attese decisioni del Governo in merito alla direzione della Mostra internazionale d'arte cinematografica, ritardo che compromette la prossima edizione della Mostra, con il pericolo di affossarla per sempre, nel momento stesso in cui l'analoga manifestazione di Cannes assurge a nuovi sviluppi, ritardo che non è da attribuirsi a difficoltà di ordine economico, dal momento che all'articolo 45 la vigente legge 4 novembre 1965, n. 1213, sulla cinematografia italiana, prevede un adeguato contributo annuo a favore della Mostra, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro voglia ignorare che l'irresponsabile rinvio della nomina del direttore della Mostra di Venezia è connesso con la creazione del « pacchetto » degli enti cinematografici statali (Ente autonomo di gestione del cinema, Italnoleggio, Cinecittà e Istituto luce), « pacchetto » ideato nel corrente anno dal PSI ed accolto dai partiti del centro-sinistra, per motivi di spartizione e di baratto di sostanziose poltrone.

L'interrogante vuole, altresì, sapere se il Ministro si sia reso conto che l'aver ancorato al « pacchetto » le sorti della Mostra veneziana paralizza la vita di quest'ultima, stante il fatto che l'annunciata inchiesta giudiziaria in corso, a carico dei dirigenti passati ed attuali dei citati enti cinematografici statali del « pacchetto » (54 indiziati), fa slittare nel tempo tutto il piano delle nuove nomine, ivi compresa quella del direttore della rassegna di Venezia.

L'interrogante desidera, infine, sapere se, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Ministro non reputi di sganciare dalle poco esemplari vicende del « pacchetto » cinematografico statale la manifestazione veneziana, restituendole la sua autonomia e consentendole di avere, senza indugio, un dirigente responsabile, così da salvare *in extremis* una rassegna, la cui scomparsa rappresenterebbe un danno gravissimo alla vita culturale ed economica di Venezia e del Paese. (int. or. - 2375)

PELLICANO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza delle irregolarità verificatesi, da tempo, nell'ospedale di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), dove da oltre un anno un illegittimo consiglio di amministrazione si è arrogato il diritto di assumere in ruolo ben 181 impiegati.

Si chiede, pertanto, che si indaghi sulla situazione amministrativa dell'ospedale suddetto e sui criteri adottati per le assunzioni dal consiglio di amministrazione che, abusando della propria autorità, ha perpetrato in modo scandaloso una politica clientelare e di favoritismi. (int. or. - 2376)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Con riferimento ad alcune direttive — incerte nella loro classificazione giuridica, discriminatrici nella loro concezione e lesive dei diritti nella sostanza — con cui il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile avrebbe classificato gli organi di stampa in due categorie, A e B (la prima categoria potrebbe usufruire di tutti i treni disponibili; la seconda solo dei

« postali »), l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il fatto corrisponde a verità;

2) in caso affermativo, se non ritengono che il provvedimento sia una grave lesione del diritto costituzionale di libertà di stampa, oltre che un attentato ad aziende giornalistiche che vivono con la distribuzione e possono solo prosperare con una distribuzione sollecita ed efficiente.

Se poi, come sembra, alcuni settimanali « governativi » sono stati immessi in categoria A ed altri « non governativi » in categoria B, il fatto assumerebbe un significato particolare, ed in tal caso si chiede di conoscere come sia conciliabile il provvedimento con i principi di uguaglianza e di libertà. (int. or. - 2377)

CARUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Poichè tra il rettore magnifico dell'Università di Bari, professor Quagliariella, ed il comune di Martina Franca (Taranto) si è stabilita una convenzione con la quale l'Università di Bari istituisce la facoltà di architettura, distaccandola in seguito a Martina Franca;

poichè lo statuto dell'Università degli studi di Bari non è abilitato ad istituire detta facoltà ed essendo tale convenzione in contrasto con il disegno di legge n. 873-bis del Senato, tramutato in legge 30 novembre 1970, n. 924, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 febbraio 1971,

si chiede di sapere in base a quali criteri è stata stabilita tale convenzione e se non sia il caso di richiamare il rettore magnifico dell'Università di Bari alla conoscenza della presente legislazione universitaria ed al rispetto di questa, senza voler creare facili illusioni che in seguito potrebbero dar luogo a malcontento presso l'opinione pubblica della cittadina interessata.

La presente interrogazione, presentata in precedenza con richiesta di risposta scritta, viene ripetuta non avendo il Ministro risposto in merito, se non facendo presente l'atto di ricezione della precedente. (int. or. - 2378)

MARIS, BRAMBILLA, BONAZZOLA RUHL Valeria, VENANZI. — *Al Ministro dell'inter-no.* — Per sapere quali atti concreti ha posto in essere, dopo le numerose discussioni in Senato sull'attività dei gruppi eversivi di destra, per l'applicazione della legge n. 645 del 1952, per stroncare i rigurgiti delittuosi del fascismo, che non solo insudiciano città nelle quali la Resistenza ha profonde radici popolari, ma mettono a repentaglio la vita stessa dei cittadini, come certamente è avvenuto nella notte del 23 maggio 1971, a Milano ed a Sesto San Giovanni, quando le famigerate « squadre d'azione Mussolini » hanno posto e fatto esplodere bombe potenzialmente micidiali in una sezione del Partito comunista italiano, nella sede di un giornale, persino in una scuola e davanti al monumento alla Resistenza.

In particolare, gli interroganti chiedono di sapere quali disposizioni il Ministro ha impartito al prefetto di Milano per orientarne l'azione in senso antifascista, come impone la Costituzione della Repubblica italiana. (int. or. - 2379)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

CHIARIELLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali sono le ragioni che li hanno indotti a procrastinare la disciplina degli alcoli e delle acquaviti in seno al Mercato comune.

Si rammenta che, in base agli accordi comunitari, detta disciplina da parte dell'Italia doveva essere introdotta con il 1° settembre 1970; poi fu chiesta la proroga di un anno e quindi tale disciplina dovrebbe attuarsi con il 1° settembre 1971. A quanto si dice, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste chiederebbe ancora un rinvio; si dice pure che detti ritardi sono dovuti alle manovre di alcuni elementi che non hanno interesse a tale disciplina.

Tali rinvii rappresentano un grave danno per l'Amministrazione finanziaria e per gli

onesti operatori economici, nè sono spiegabili, per cui l'interrogante chiede i chiarimenti del caso e domanda pure se non sia opportuno andare in profondità nell'esame della questione per accertare eventuali responsabilità. (int. scr. - 5225)

CROLLALANZA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile.* — Per chiedere se siano a conoscenza dell'incresciosa situazione nella quale vengono a trovarsi i marittimi iscritti alla Cassa nazionale di previdenza gestita dall'INPS allorchè, collocati a riposo, non soltanto devono attendere molti mesi per ricevere la pensione loro spettante — ciò che si verifica normalmente — ma nel frattempo non percepiscono neppure un assegno provvisorio, così come invece avviene per altre categorie di pensionati.

Poichè tutto ciò è di grave pregiudizio per le esigenze domestiche degli interessati, l'interrogante chiede che vengano impartite precise disposizioni, atte a far cessare il grave inconveniente lamentato. (int. scr. - 5226)

CROLLALANZA. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali, a distanza di un anno dalla promulgazione della legge n. 336 del 24 maggio 1970 — che detta norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli Enti pubblici, ex combattenti ed assimilati — gli articoli 1, 2 e 3 di tale legge non trovano ancora la loro piena applicazione.

Risulta, infatti, che i collocati in pensione, a tutt'oggi, hanno riscosso, senza giustificato motivo, soltanto liquidazioni e pensioni provvisorie. (int. scr. - 5227)

POERIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della risposta data dalla GESCAL al comune di Crotona, in data 7 maggio 1971, tramite l'IACP di Catanzaro, con telegramma che testualmente recita: « Riferimento 9168 comunicasi che ripresa procedura espropriativa area per programma intervento 1129 in Crotona et inizio progettazione restano

subordinati at approvazione piano regolatore da parte autorità competenti. Firmato ingegner G. Locchi ».

Per conoscere come intenda intervenire per far sì che vengano rimossi, giusta orientamenti dati dal suo Ministero, intralci burocratici ed interpretazioni capziose e per permettere l'immediata realizzazione del programma GESCAL in Crotona, finanziato sin dal 1967 con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 185.000.000, per dare lavoro e case ai lavoratori di quella città

Già la Commissione di attuazione della legge n. 167 per la città di Crotona aveva rilevato che la GESCAL non aveva provveduto all'utilizzo delle aree assegnate, sin dal novembre del 1970, per l'attuazione del piano decennale, informando con telegramma del 23 aprile 1971 il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il provveditore alle opere pubbliche ed il prefetto di Catanzaro.

La Giunta comunale di Crotona, uniformandosi alla sollecitazione della Commissione per l'attuazione della legge n. 167, preoccupata del grave stato di disoccupazione esistente nel settore dell'edilizia — che resta una delle principali attività economiche della città — prendeva in considerazione il fatto che la GESCAL aveva segnalato a quel comune alcune aree del territorio comprese in piano di zona — particelle catastali 87 e 57 del foglio 33-terreni del comune di Crotona — e, nel rispetto della legge n. 167, espletava le relative pratiche per addivenire all'immediata realizzazione edificatoria dei suoli segnalati.

La Giunta stessa, per facilitare il compito della GESCAL, si preoccupava di effettuare, a mezzo dell'Ufficio tecnico erariale di Catanzaro, la valutazione dei predetti suoli a lire 5.000 il metro quadrato, otteneva l'adesione dei proprietari dei suoli e faceva presente tale stato di cose all'IACP di Catanzaro, nonchè allo stesso Ministro dei lavori pubblici, al presidente della GESCAL, al provveditore alle opere pubbliche e al prefetto.

L'IACP di Catanzaro, in data 14 maggio 1971, con lettera n. 3547, rappresentava il vo-

to della Commissione comunale per l'applicazione della legge n. 167 e della Giunta comunale di Crotona alla GESCAL in Roma.

Il comune di Crotona riceveva la risposta avanti riportata che generava gravi disagi non solo nel consiglio comunale, ma tra tutti i lavoratori disoccupati e tra la popolazione lavoratrice che vede in una ripresa immediata, già nel corso dei mesi estivi, possibilità di occupazione e di guadagno, nonché di tranquillità per l'ordine pubblico democratico nell'attuale delicato momento che attraversa la Calabria.

L'interrogante chiede, pertanto, al Ministro se non ritenga opportuno prendere adeguati ed immediati provvedimenti, non solo per sbloccare la situazione denunciata, ma anche per accelerare l'iter di approvazione del piano regolatore di Crotona — che si trova nella fase di espressione del voto finale — e della conseguente emissione del decreto del Capo dello Stato, e ciò per risolvere il complesso dei problemi onde dare alla città di Crotona un valido strumento urbanistico ed avviare urgentemente un processo di occupazione per bloccare l'esodo ed il decadimento economico della città. (int. scr. - 5228)

PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se siano informati di quanto sta accadendo, ormai da lungo tempo, al VII liceo scientifico di Napoli, ad opera di un gruppo di fascisti che quotidianamente compiono gravissimi atti di violenza e di vandalismo, e quali disposizioni intendano dare e, al tempo stesso, quali provvedimenti adottare, perchè una situazione tanto lungamente e colpevolmente tollerata dalle autorità responsabili abbia, subito e definitivamente, a cessare.

Di recente — per richiamare solo i fatti verificatisi negli ultimi tempi — uno studente del liceo è stato selvaggiamente aggredito da ben individuati elementi fascisti e ricoverato per alcuni giorni in ospedale; durante i primi giorni di questo mese, per ben due volte, dalle stesse squadracce fasciste, penetrate di notte nell'istituto, sono stati arrecati, alle suppellettili ed agli impianti idrau-

lici, gravi danni che hanno provocato l'allagamento di alcuni locali; l'altra notte, il 23 maggio 1971, sono stati dati alle fiamme i registri degli insegnanti, gli elaborati degli alunni ed altri documenti della scuola, mentre sono stati devastati i locali della presidenza, della segreteria e della sala dei professori.

Gli interroganti chiedono, pertanto, che si intervenga con urgenza e con tutta severità per colpire gli autori dei vili attentati fascisti, che si accertino le responsabilità di tutti coloro che hanno tollerato, e perciò favorito, tali episodi di violenza, e in primo luogo del commissario di pubblica sicurezza del Vomero che, pur avendo ricevuto, da tempo, denuncia dei nomi degli studenti fascisti che si presentano a scuola armati, ha omesso di adottare tutte le misure alle quali era obbligato dal suo ufficio. Lo stesso commissario era tenuto, tra l'altro, dopo i gravissimi episodi di teppismo verificatisi nei primi giorni di maggio, a predisporre attorno all'istituto, che è ancora privo di custode, la sorveglianza necessaria, impedendo così l'ultimo episodio di vandalismo del 23 maggio. (int. scr. - 5229)

BONATTI, PIVA, PEGORARO, DI PRISCO, GIANQUINTO, BONAZZI, BENEDETTI, DEL PACE. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per impedire agli industriali del settore dello zucchero di pervenire, con una decisione unilaterale, alla chiusura dello zuccherificio di Arquà Polesine (Rovigo), di proprietà della società « Eridiana Z. N. », con il pretesto specioso della ristrutturazione del settore.

Gli interroganti ritengono che un siffatto provvedimento sia maturato dal calcolo freddo di chi è prigioniero delle regole del profitto, trascurando scientemente tutti gli aspetti sociali ed umani di una comunità che ha lavorato per molti anni contribuendo alla realizzazione di ingenti fortune accumulate da coloro che oggi non tengono in alcun conto le gravi conseguenze che

provocherebbe il provvedimento di chiusura per oltre 700-800 famiglie, oltre al collasso economico dell'intera comunità arquatense, trattandosi di un comune eminentemente agricolo e privo di ogni prospettiva occupazionale. Infatti, le persone fisse ammontano a 70-75 unità, per salire ad oltre 500 durante la campagna saccarifera e per un periodo di oltre 60 giorni; inoltre, nella scorsa annata, oltre 200 operai vennero tratti in servizio, sino alla fine di dicembre, per la lavorazione e la raffinazione dello zucchero di canna.

Tale manodopera, sia pure occupata una sola parte dell'intero anno, qualora il disegno dei padroni fosse portato a termine, dovrebbe affrontare le conseguenze nefaste della disoccupazione, dato che, nell'ambito del comune e dell'intero comprensorio, per non parlare dell'intera provincia, si riscontra l'assenza quasi assoluta di attività industriali capaci di assorbire la manodopera che verrebbe licenziata.

Gli interroganti ritengono, pertanto, che la chiusura dello stabilimento debba essere impedita ad ogni costo, respingendo la proposta suggestiva, rivolta dalla direzione ai lavoratori dipendenti, di trasferirli in altri stabilimenti, con il motivo evidente di compromettere la campagna saccarifera 1971 per passare successivamente alla fase del licenziamento graduale.

Gli interroganti, interpretando lo stato di disagio dei lavoratori, che rischiano di perdere il posto, e dell'intera comunità locale e provinciale, ritengono loro preciso dovere richiamare l'attenzione dei Ministri competenti sulla necessità di promuovere iniziative atte ad impedire la chiusura dello stabilimento, valendosi di ogni mezzo a loro disposizione, compreso quello di impedire il trasferimento del prodotto bieticolo ad altri stabilimenti, decisione, quest'ultima, che contrasterebbe con le indicazioni scaturite dalla conferenza interregionale svoltasi a Rovigo il 13 marzo 1971. In caso contrario, si dovrebbe pensare che anche in quella circostanza l'assenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste non è stata del tutto fortuita, bensì meditata e valutata per non tur-

bare i piani posti in essere dagli industriali dello zucchero.

Giova, inoltre, ricordare che la suddetta conferenza, nelle sue decisioni conclusive, auspicava, impegnando direttamente il Governo, ad organizzare la conferenza nazionale per discutere la politica del settore, nel quadro della politica generale di programmazione e degli investimenti, sottraendo una delle attività importanti dell'economia nazionale alle mani di chi conosce solo le regole dell'arbitrio e del profitto (int. scr. - 5230)

LI VIGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza delle forti preoccupazioni che esistono fra i lavoratori delle saline di Cervia e di Comacchio in ordine alle possibilità di sviluppo dei due stabilimenti per un effettivo mantenimento dei posti di lavoro.

Si chiede, in particolare, se, data l'evidente ampiezza dei problemi che la ristrutturazione dell'Azienda monopoli di Stato comporterà, non si ritenga utile ricercare subito da parte del Ministero, assieme ai lavoratori del settore ed alle Amministrazioni locali interessate, una sede d'incontro e di discussione, evitando così scelte future burocraticamente calate dall'alto. (int. scr. - 5231)

FILIPPA, BENEDETTI, ANTONICELLI, DI PRISCO, VENTURI Lino, MASCIALE. — *Al Ministro dell'interno.* — Sui gravi avvenimenti di ieri, 24 maggio 1971, alla « Bertone » di Torino, fabbrica nella quale da molte settimane i lavoratori sono in lotta per giuste ed essenziali rivendicazioni che si riferiscono alle condizioni di lavoro e di vita.

La polizia ha disposto già da qualche giorno un serrato controllo intorno alla « Bertone ». Ieri, 24 maggio, reparti di polizia hanno circondato la fabbrica, minacciando un intervento diretto. Oggi, 25 maggio, consistenti forze di polizia, guidate dal vice questore Voria, sono penetrate nei reparti della « Bertone », colpendo con manganelli gli operai che vi si trovavano ed espellendoli dalla fabbrica.

Tale brutale intervento non ha alcuna giustificazione, in quanto i lavoratori esercitavano il loro diritto di sciopero e non erano in atto violenze alle persone o alle cose. La sola spiegazione dell'accaduto sta nel tentativo di colpire la lotta operaia e di affiancare l'intransigente resistenza padronale.

D'altra parte, il vice questore Voria si è già distinto altre volte nel dirigere l'intervento della polizia verso misure di repressione antioperaia, provocando disordini ed offendendo diritti elementari.

Gli interroganti chiedono, pertanto, che il Governo deplori l'intervento della polizia alla « Bertone », punisca i responsabili e dia garanzie che simili fatti non abbiano a ripetersi. (int. scr. - 5232)

PENNACCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sono a conoscenza delle reazioni negative apparse nei commenti della stampa e diffuse negli ambienti sportivi del Sud circa le cause che hanno provocato la retrocessione della squadra di calcio del Foggia in serie B.

Alcuni giornali non hanno fatto mistero nel denunciare clamorosamente il clima di coalizione creato a danno del sodalizio di Capitanata, cui invero non sono mancati durante tutto il campionato riconoscimenti lusinghieri per la sua esemplare condotta di squadra generosa e leale. I motivi intorno a cui si discute concernono non soltanto l'assurdo meccanismo del quoziente-reti, che paradossalmente ha finito col punire la squadra che meglio di tante altre ha praticato il gioco del calcio, quanto l'inescusabile comportamento della Juventus nell'incontro con la Fiorentina, incontro nel quale, senza ragioni plausibili, sono stati tenuti a riposo tre giocatori titolari che, ove inseriti in squadra, avrebbero sicuramente dato un diverso volto alla partita. La detta omissione, non consona con le tradizioni di serietà della squadra torinese, va giudicata sportivamente scorretta, attesa l'interdipendenza del risultato con il fatto della retrocessione e rientrando fra gli obblighi regolamentari e morali di ciascuna squadra, spe-

cie in incontri decisivi, di schierare in campo la migliore formazione.

Di quanto avanti c'è traccia nelle corrispondenze di autorevoli giornali quali « La Stampa », « Il Corriere della Sera » ed « Il Messaggero », che hanno parlato apertamente della Juventus come di una squadra non impegnata al livello delle sue possibilità, priva di volontà di giocare e desiderosa di non infierire.

Ma non basta: uguale rilievo vale per l'incontro, ancor più sconcertante, che ha opposto il Lanerossi Vicenza alla Sampdoria. La stampa ha parlato senza mezzi termini di un « incontro farsa » nel corso del quale le due squadre hanno solo giocato a non vincere al fine scoperto di inchiodare il risultato al pareggio, peraltro provocando, come già nella partita della Juventus, manifeste disapprovazioni e fischi del pubblico.

Appare evidente, pertanto, che sono state tali condotte antisportive a decidere di un epilogo del campionato che resterà con il peso di una grossa ombra nella storia del calcio italiano, ombra che, travalicando i confini sportivi, ha alimentato nuovi motivi nella non sopita, eppure sterile, polemica fra Nord e Sud.

Il Governo, e per esso il Ministro del turismo e dello spettacolo, non possono ignorare tali vicende che comportano vaste ripercussioni in migliaia e migliaia di sportivi, sicchè è lecito chiedere da parte dell'Ufficio inchieste della Lega una rigorosa indagine in ordine alla violazione di precise norme regolamentari ed ancor più dell'etica e della lealtà sportiva, e ciò al fine di smentire quella stampa che coraggiosamente non ha esitato a parlare di mafia del calcio, di soprusi e di « domenica vergognosa ». Una inchiesta, e non un silenzio, che in ogni caso possa servire a salvare dal discredito lo sport più popolare nel nostro Paese, cioè quello del calcio. (int. scr. - 5233)

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 26 maggio 1971

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 26 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30

e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (612).

NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

GERMANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

SOTGIÙ ed altri. — Riforma dell'Università (707).

ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

BALDINI e DE ZAN. — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

TANGA. — Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (1407).

La seduta è tolta (ore 20,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari